SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 gennaio 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Regione autonoma Valle d'Aosta

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 dicembre 2019.

Scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Scanzano Jonico (Matera) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata, per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Scanzano Jonico (Matera) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini - viceprefetto;

dott.ssa Maria Luisa Ruocco - viceprefetto;

dott.ssa Rosa Maria Simone - dirigente II fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2019

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2020
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne prev. n. 78

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Scanzano Jonico (Matera), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi nonché il buon andamento e il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

In relazione a quanto emerso da un'attività di polizia giudiziaria nonché dai riscontri sulla presenza di alcuni amministratori locali legati da vincoli di parentela o amicizia ad alcuni esponenti della criminalità organizzata il prefetto di Matera ha convocato due riunioni di coordinamento interforze nel corso delle quali sono stati ipotizzati possibili condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione amministrativa del predetto comune.

In relazione a tali aspetti e al fine di verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie criminali nei confronti dell'amministrazione dell'ente, il prefetto di Matera, con decreto del 22 febbraio 2019, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune ai sensi dell'art. 143, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al termine dell'indagine ispettiva la commissione incaricata ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il prefetto di Matera, sentito nella seduta del 2 ottobre 2019 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica di Matera e del procuratore capo della Repubblica e coordinatore della direzione distrettuale antimafia di Potenza, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al menzionato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale e il contesto ambientale ove si colloca l'ente, con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le locali consorterie e hanno evidenziato come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente alla criminalità organizzata.

Il Comune di Scanzano Jonico è situato nella zona pianeggiante del metapontino lungo la fascia costiera jonica ed è caratterizzato dalla presenza di sodalizi mafiosi, come acclarato da due recenti operazioni di polizia denominate «Rusca» e «101» coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza che il 4 ottobre 2018 e il 4 febbraio 2019 hanno portato all'esecuzione, rispettivamente, di 25 e 17 misure cautelari della detenzione in carcere o degli arresti domiciliari applicate nei confronti di esponenti criminali indagati per gravi reati tra i quali quello di associazione di stampo mafioso. Le ipotesi di reato contestate ai so-

dali con le menzionate ordinanze sono state confermate da una prima sentenza di condanna emessa nei confronti di 10 imputati dal Tribunale di Potenza.
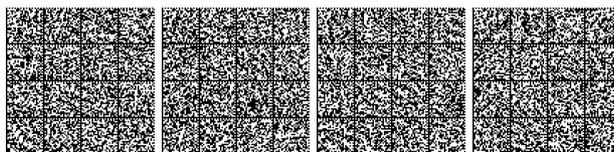
Gli elementi emersi dall'attività di indagine hanno messo in luce l'esistenza, sul territorio della fascia costiera jonica, compresa tra Metaponto di Bernalda al confine con la Puglia e Nova Siri al confine con la Calabria, di associazioni di tipo mafioso dedite ad attività estorsive in danno di imprese commerciali, spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e estorsione, gestione e controllò di attività economiche e appalti - avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo - e come tale organizzazione di stampo mafioso stia ponendo in essere articolate attività di infiltrazione nel tessuto sociale ed economico locale, ingenerando uno stato di assoggettamento diffuso nel territorio nonché nelle compagini politiche.

La commissione d'indagine ha analiticamente esaminato il profilo degli amministratori e dei dipendenti, alcuni dei quali gravati da pregiudizi penali e ha posto in rilievo la sussistenza di un'intricata rete di rapporti parentali, frequentazioni, cointeressenze tra gli stessi ed esponenti della criminalità del luogo, sottolineando come tale stato di cose abbia compromesso il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione locale, indirizzandone le scelte su percorsi non rispondenti ai principi di legalità e trasparenza.

La relazione prefettizia si sofferma sulla figura di uno degli amministratori che ricopre un ruolo di rilievo nell'ente - che nell'ambito della sua attività professionale è il tecnico di fiducia di uno stretto parente di un esponente di primo piano della famiglia criminale egemone - ponendo in rilievo, oltre all'evidente conflitto di interessi, il ruolo primario che lo stesso ha svolto in alcuni procedimenti amministrativi, adoperandosi per favorire gli interessi dell'organizzazione mafiosa a discapito del perseguimento dell'interesse pubblico.

Significativi in tal senso si sono rivelati gli esiti di un controllo effettuato dalle forze dell'ordine presso una struttura balneare gestita da un sodale dell'indicata cosca, sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza e tratto in arresto nell'ambito della c.d. operazione «101» del febbraio 2019. Gli accertamenti disposti dalle forze dell'ordine erano finalizzati a verificare iI possesso dei previsti titoli autorizzativi per l'apertura di uno stabilimento balneare con annesso chiosco bar che risultava utilizzare, per l'esercizio dell'attività, i bagni pubblici comunali. Nel corso della verifica ispettiva è emerso che il menzionato esponente mafioso, dal 2013 e fino alla data del controllo, ha gestito i suddetti servizi pubblici in virtù di un'autorizzazione comunale rilasciata nello stesso anno per la sola stagione balneare in corso, non rinnovata per gli anni successivi. Evidenzia altresì la commissione d'indagine che la gestione dei bagni pubblici, senza alcun titolo autorizzativo, ha permesso di soddisfare i requisiti igienico-sanitari richiesti per tale tipo di esercizi pubblici.

Rileva al riguardo la dichiarazione resa dal gestore della struttura, che nell'ambito del controllo summenzionato ha confermato di non aver mai chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'utilizzo dei bagni pubblici, in quanto in tal senso era stato consigliato dal menzionato amministratore comunale, suo tecnico di fiducia.

La relazione della commissione d'indagine si sofferma su un'altra vicenda che attesta, ancora una volta, il tentativo dell'amministrazione comunale di favorire gli interessi della criminalità organizzata, con riferimento alla realizzazione - su istanza della figlia del capo del clan localmente egemone - di un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi da collocarsi in un'area sottoposta a vincolo. Viene rappresentato che il medesimo amministratore ha avallato, senza mai contrastarlo, l'operato di un tecnico comunale che, per le suddette finalità, ha posto in essere una serie di interventi viziati da irregolarità e illegittimità finalizzati a concedere una sanatoria per alcune opere edilizie abusive. Lo stesso tecnico ha inoltre tentato di far approvare un'apposita variante dello strumento urbanistico comunale necessaria per realizzare l'impianto, che non è stato possibile perfezionare solo grazie alla ferma opposizione dell'ufficio urbanistica della Regione Basilicata.

Ulteriore episodio, che attesta inequivocabilmente il radicamento nel territorio e la capacità di condizionare le determinazioni dell'amministrazione locale, è rappresentato - dalla vicenda relativa allo spettacolo musicale - nell'ambito del programma «Fantastik Estate 2018», organizzato dalla pro-loco di Scanzano Jonico e patrocinato dal comune - allestito da un'associazione facente capo direttamente a soggetti intranei alla locale organizzazione criminale e il cui presidente è uno dei destinatari delle menzionate ordinanze cautelari. Si tratta del concerto di un cantante neomelodico, noto per l'impronta marcatamente elogiativa del mondo criminale, i cui brani sono esplicitamente celebrativi della «camorra». Nel corso dello spettacolo tutta la struttura organizzativa ha inviato agli spettatori messaggi che, metaforicamente, erano tesi ad affermare la presenza e l'influenza nel territorio delle consorterie criminali e ha inoltre diffuso sui *social network* un video nel quale - effettuando un accostamento tra la città di Scanzano Jonico e alcune delle zone di Napoli gravemente controllate dalla camorra - campeggiava l'immagine di uno degli organizzatori, anch'egli destinatario delle menzionate ordinanze cautelari, raffigurato in compagnia di sodali e in pose tipicamente esaltanti la sua posizione di «camorrista».

È tra l'altro emblematico che gli amministratori locali - alcuni dei quali, come evidenziato, vicini per legami parentali o frequentazioni ad ambienti mafiosi - che avrebbero dovuto assumere una funzione di indirizzo e controllo, abbiano consentito che venisse effettuato uno spettacolo al quale hanno partecipato oltre 6000 persone, inserito dal comune nel cartellone degli eventi estivi, senza verificare che fossero state predisposte le obbligatorie misure a tutela della sicurezza e incolumità pubblica e senza aver rilasciato la prescritta autorizzazione per lo svolgimento dell'evento.

La relazione del prefetto, nell'analizzare inoltre i componenti dell'apparato burocratico, pone in rilievo il profilo di un dipendente - già persona di fiducia di un precedente amministratore comunale - la cui contiguità agli ambienti criminali è ben tratteggiata in alcuni passaggi della menzionata ordinanza cautelare inerente l'indagine «101». Più nel dettaglio è emerso che il dipendente in parola - gravato anche nel corso degli ultimi anni da numerosissimi pregiudizi penali - nel 2005 è stato tratto in arresto, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Potenza, con l'accusa di aver posto in essere condotte penalmente rilevanti avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* del codice penale.

Fonti tecniche di prova attestano altresì la sua assidua frequentazione con esponenti di vertice dell'organizzazione criminale egemone nonché la sua propensione a rendersi disponibile alle richieste da questi avanzate.

La commissione d'indagine ha, poi, preso in esame la documentazione relativa agli appalti e affidamenti diretti di servizi, lavori e forniture disposti dal 2016, soffermandosi in particolare sul servizio di igiene urbana, affidato nel febbraio 2010 a un'impresa che, sin dalle fasi di avvio del servizio, ha subito atti intimidatori cessati nel marzo 2011 in coincidenza, come evidenziato nella relazione del prefetto, con l'assunzione fittizia di uno stretto parente del capo della consorteria mafiosa nonché con la sottoscrizione da parte della stessa impresa di un contratto di locazione di un immobile di proprietà della figlia dello stesso capo cosca.

Tenuto conto dei numerosi inadempimenti della ditta affidataria del servizio, l'amministrazione comunale allora in carica, con delibera di giunta del novembre 2015, approvava il verbale di risoluzione consensuale del contratto. Nel 2018 l'attuale amministrazione ha avviato una nuova procedura di gara, espletata dalla centrale unica di committenza e aggiudicata nuovamente all'impresa summenzionata, pur a fronte degli evidenziati inadempimenti e sebbene la stessa avrebbe dovuto essere esclusa in quanto si trovava, in regime di concordato preventivo. Tale circostanza ha dato luogo a un contenzioso amministrativo all'esito del quale, come, ampiamente riportato nella relazione del prefetto, in accoglimento del ricorso proposto la gara è stata aggiudicata ad altra impresa.

La relazione del prefetto sottolinea come l'accesso ispettivo abbia evidenziato le illecite ingerenze della criminalità organizzata nell'espletamento di tale servizio, ponendo in rilievo altresì come una gestione inefficace della cosa pubblica e un procedimento di gara viziato da anomalie e irregolarità abbiano consentito all'impresa in argomento di proseguire il rapporto con l'amministrazione locale, in tal modo agevolando gli interessi della organizzazione criminale egemone.

Le circostanze analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Scanzano Jonico, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Scanzano Jonico (Matera), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 18 dicembre 2019

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura di Matera
Ufficio Territoriale del Governo

Matera, 2 ottobre 2019

Al Sig. Ministro dell'Interno
ROMA

OGGETTO: Comune di Scanzano Jonico (MT) (ab. 7632). Relazione sull'esito degli accertamenti ispettivi volti a verificare la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito delle attività di monitoraggio degli enti locali della provincia, il comune di Scanzano Jonico (n. 7.632 abitanti) è da tempo oggetto di puntuale e rigorosa attenzione, finalizzata ad un'azione mirata di prevenzione di fenomeni di condizionamento criminale degli organi elettivi, mediante l'acquisizione di elementi informativi d'interesse da parte delle Forze di Polizia.

L'ente locale, peraltro, già negli anni 1993, 2000 e 2005, è stato oggetto di accertamenti ispettivi, volti a verificare la sussistenza di forme di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.

Gli esiti delle verifiche non hanno fatto emergere i presupposti per proporre la misura di rigore prevista dall'art. 143 del T.U.E.L..

Tuttavia, nell'accesso del 2005, la Commissione d'indagine ha riscontrato rilevanti e specifiche disfunzioni nell'apparato amministrativo che hanno portato, su conforme avviso di codesto Ministero, all'adozione, in data 2 novembre 2005, di un atto di diffida nei confronti dell'Amministrazione comunale.

All'Ente, quindi, è stato assegnato un termine di tre mesi per rimuovere le criticità segnalate, anche attraverso un'adeguata ristrutturazione degli Uffici comunali, con particolare riguardo all'urbanistica, agli appalti pubblici, alle assunzioni di personale, alle autorizzazioni commerciali e alle spese sostenute dagli organi comunali.

Il Sindaco, protempore, ha prodotto, nei termini prescritti (8 febbraio 2006), una relazione sulle attività poste in essere in riferimento all'atto di diffida,
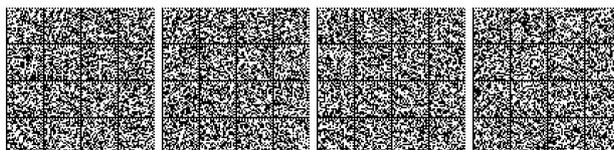
ma il procedimento non risulta concluso con la valutazione finale sull'operato dell'Ente, probabilmente a motivo dell'imminente tornata elettorale del 9 e 10 aprile 2006, che ha visto il rinnovo degli Organi elettivi comunali.

Anche sulle compagini amministrative che hanno guidato il comune di Scanzano Jonico dal 2006 al 2011 e successivamente dal 2011 al 2016, si è mantenuto uno stretto monitoraggio sia per valutare la possibile continuità gestionale, sia per l'accertata presenza sul quel territorio di fenomeni ascrivibili alla criminalità organizzata di crescente rilievo criminale. Di conseguenza, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze di Polizia sono state più volte attenzionate sulla necessità di acquisire elementi sui legami tra gli eletti e ambienti criminali locali, eventualmente indicativi della possibile influenza nella gestione pubblica.

L'attuale Amministrazione comunale è stata eletta nella tornata elettorale del 5 giugno 2016, ed è guidata dal Sindaco, *omissis...*, sostenuto da una lista civica "*omissis...*" ad indirizzo di centro-destra, che ha ottenuto nel Consiglio comunale otto seggi, mentre i rimanenti quattro sono andati alla minoranza.

Dagli elementi indiziari acquisiti dalle Forze di Polizia, gli Organi e gli apparati amministrativi dell'Ente, fin dal loro insediamento, sono apparsi tutt'altro che distanti dalle modalità di gestione che avevano contrassegnato le precedenti consiliature, in relazione alla presenza di alcuni Assessori e dipendenti comunali legati da vincoli di parentela, da rapporti di amicizia e di frequentazioni, con soggetti gravitanti nell'ambito della locale criminalità organizzata.

Tali riscontri sono stati ritenuti in grado, potenzialmente, di influenzare l'azione politico-gestionale del Comune di Scanzano Jonico, compromettendone il buon andamento e l'imparzialità, e di indirizzare le scelte amministrative su percorsi non rispondenti ai principi di legalità e trasparenza.

Parallelamente alle verifiche amministrative, le complesse indagini coordinate dalla D.D.A. di Potenza hanno portato all'esecuzione di due ravvicinate Ordinanze di applicazione di misure cautelari, rispettivamente il 4 ottobre 2018 e il 4 febbraio 2019, con le quali l'Autorità Giudiziaria ha messo in luce l'esistenza, sul territorio della fascia costiera jonica, compresa tra Metaponto di Bernalda al confine con la Puglia e Nova Siri al confine con la Calabria, di associazioni di tipo mafioso dedite ai reati di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione ed estorsione e alla gestione e il controllo di attività economiche ed

appalti. Tra queste, un ruolo di assoluto rilievo criminale è stato assegnato all'associazione di tipo mafioso, promossa, diretta e organizzata da *omissis...*, *omissis...* e *omissis...*, operante proprio nel territorio di Scanzano Jonico.

Proprio sul clan *omissis...* il Gip si è soffermato evidenziando "*Si tratta di soggetti dediti al crimine, pronti ad usare la forza intimidatrice dell'appartenere al sodalizio per imporsi e prevaricare; indifferenti verso la vita altrui; pronti ad impiegare le armi (di cui hanno dimostrato di essere cospicuamente forniti e che non sono state ancora rinvenute -dovendosene ricavare che sono ancora nella disponibilità degli indagati) per risolvere contrasti (anche interni) e screzi; hanno intessuto solidi rapporti di comunanza e collaborazione con altri gruppi mafiosi operanti in calabria e puglia* " e ha affermato che "*Stanno ponendo in essere articolate attività di infiltrazione sia nel tessuto sociale ed economico locale, sia nel contesto delle imprese edili anche in ambito nazionale, sia nelle compagini politiche.*"

Sul punto occorre evidenziare che le ipotesi di reato contestate ai sodali del clan *omissis...* sono state, di recente, confermate da una prima sentenza di condanna nei confronti di 10 imputati, emessa dal Tribunale di Potenza.

In relazione a quanto è emerso dall'attività di polizia giudiziaria e dai riscontri sulla presenza di alcuni amministratori locali legati da vincolo di parentela o da amicizia ad alcuni esponenti della criminalità organizzata, sono state convocate due riunioni Tecniche di Coordinamento Interforze, tenutesi, rispettivamente, il 16 ottobre 2018 ed il successivo 14 febbraio 2019, integrate con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Matera e del Procuratore Distrettuale Antimafia di Potenza, nelle quali sono stati ipotizzati possibili condizionamenti della criminalità organizzata nella gestione amministrativa del Comune di Scanzano Jonico, condividendo la necessità di richiedere un accesso ispettivo sull'Ente locale.

Di conseguenza, nell'ambito delle prerogative di tutela e prevenzione degli Enti locali dalle infiltrazioni mafiose, in data 14 febbraio 2019, è stata richiesta al Signor Ministro dell'Interno protempore, la delega per l'esercizio dei poteri di accesso, conferita con provvedimento nr. 17102/128 /47(2) - Uff. V- Affari Territoriali del 20 febbraio 2019.

Con decreto prefettizio n. 39/R/2019/OPS del 22 febbraio 2019 è stata costituita apposita Commissione d'indagine, composta dal *omissis...*, dal *omissis...* e dal *omissis...*

L'attività ispettiva

La Commissione di indagine, insediatasi presso l'Ente il 4 marzo 2019, dopo un iniziale periodo di tre mesi, ha chiesto una proroga dell'incarico, concessa, ai sensi del 2° comma dell'art. 143, TUOEL, con provvedimento prefettizio n. 119/R/2019/OPS in data 30 maggio 2019, per ulteriori tre mesi, in relazione alla complessità delle verifiche in corso.

La stessa Commissione, allo scadere del mandato, ha concluso gli accertamenti e ha depositato, il 2 settembre 2019, un'articolata e approfondita relazione finale che si trasmette unita alla presente relazione.

Gli accertamenti svolti, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale, a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, hanno messo in risalto, per un verso, l'inerzia dell'attuale Amministrazione comunale, che non ha posto in essere misure efficaci per evitare la compromissione con la criminalità organizzata e, per altro verso, come la stessa, attraverso comportamenti che si sono caratterizzati per gravi illegittimità dei procedimenti amministrativi, abbia agevolato il soddisfacimento di interessi diversi da quelli pubblici, di natura personale o a favore di appartenenti al clan locale.

Da quanto riscontrato emerge, inoltre, che specifica incidenza, per dissimulare le distorte finalità dell'azione della pubblica amministrazione, deve attribuirsi alla situazione di confusione generale degli apparati amministrativi al punto che il Collegio ispettivo, al fine di acquisire le informazioni di interesse, ha dovuto ricorrere a frequenti audizioni dei responsabili dei servizi non potendo desumerle dagli atti d'ufficio stante lo stato di disordine nella conservazione degli stessi, spesso non reperiti agli atti dell'Ente, peraltro già di difficile comprensione anche per la carenza di motivazione e la superficialità delle valutazioni.

Il lavoro svolto ha riguardato l'attività amministrativa del Comune di Scanzano Jonico nel periodo da giugno 2016 fino al 4 marzo 2019 – data di insediamento della Commissione d'accesso - attraverso un'analisi attenta ed
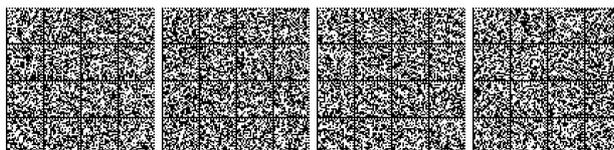
approfondita degli atti giudiziari, delle informative di polizia, dei documenti acquisiti presso l'Ente e l'audizione, come già riferito, dei Responsabili dei servizi comunali.

L'attività ispettiva, come meglio delineato nella relazione, ha ripercorso le circostanze che hanno portato all'accesso ed ha conseguentemente approfondito la situazione dell'apparato politico - amministrativo dell'Ente, fornendo anche un quadro attuale della criminalità organizzata presente sul territorio.

Ha, altresì, messo in rilievo, a seguito della ricostruzione logico sistematica di specifici episodi sintomatici dello svilimento della funzione pubblica a vantaggio di interessi della criminalità, la circostanza che alcuni esponenti del clan "*omissis...*", a vario titolo legati da vincoli di parentela, di amicizia o di vicinanza con amministratori comunali o con dipendenti, hanno potuto condizionare l'attività amministrativa del Comune di Scanzano Jonico, attraverso numerose e consistenti omissioni, superficialità di valutazioni e scarsa incisione nei controlli, rilevate nell'attività di gestione.

A tale situazione di colpevole inefficienza, ha fatto da contraltare il ferreo controllo criminale del clan *omissis...* sul territorio di Scanzano Jonico, esercitato, come ha evidenziato l'Autorità Giudiziaria, con metodo tipicamente mafioso, che induce a considerare verosimile la percezione da parte della popolazione di una costante pressione della criminalità organizzata che riverbera in forme di assoggettamento e in comportamenti omertosi. Per consolidare l'affermazione di potere, inoltre, gli esponenti del clan non hanno mancato di ostentare la propria forza in pubbliche occasioni a larga partecipazione popolare, come ha sottolineato la Commissione di indagine riferendosi al Concerto di "*omissis...* e *omissis...*" dell'*omissis...*, di cui si dirà più avanti, ove appare, in tutta la sua gravità, anche il coinvolgimento degli Amministratori comunali.

In questo quadro è maturata la convinzione dell'Organo collegiale di un attuale e concreto rischio di penetrazione degli interessi criminali nella gestione dell'amministrazione comunale di Scanzano Jonico.

Prima di analizzare nel dettaglio gli esiti ispettivi, con riferimento alle posizioni degli amministratori e dei dipendenti comunali e alle principali procedure amministrative, appare utile focalizzare il contesto territoriale e le dinamiche criminali che interessano l'area in cui si colloca Scanzano Jonico.
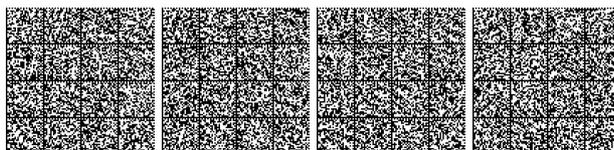
Inquadramento territoriale e contesto criminale

Il Comune di Scanzano Jonico è situato nella zona pianeggiante del metapontino, lungo la fascia costiera jonica che si estende dalla località di Metaponto di Bernalda, al confine con la Puglia, fino a Nova Siri, contermine con la Calabria ed è attraversato dalla strada statale 106 che collega la Puglia alla Calabria.

La pianura metapontina, che comprende i comuni di Bernalda, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri, è una delle zone più produttive della regione, intensamente coltivata a vigneti, agrumeti e frutteti, con la presenza di numerose aziende agricole dedite all'esportazione all'estero delle colture di pregio.

Il territorio, anche a vocazione turistica, è caratterizzato dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari, villaggi e strutture ricettive e agrituristiche, che comportano un sensibile aumento della popolazione nella stagione estiva.

La ricchezza del territorio, la collocazione geografica e la capacità imprenditoriale di conquistare i mercati esteri, ha attratto, nel tempo, l'interesse della criminalità organizzata locale e di altre zone.

Infatti, sin dagli anni '70, nel comune di Scanzano Jonico si sono insediati gli appartenenti ad una famiglia di *omissis*..., "*omissis*...", che dalla zona di *omissis*... si trasferirono verso la costa jonica materana, penetrando, poi, in breve tempo, anche nell'entroterra.

Le attività commerciali esercitate dai predetti, in particolare di prodotti ittici, che sembravano apparentemente legali, erano invece condotte senza le prescritte autorizzazioni previste dalla legge e con il ricorso a forme di coercizione e intimidazione nei confronti della popolazione residente.

Nel territorio contiguo di Policoro operava, nello stesso periodo, il **clan** *omissis*..., dapprima alleato con gli *omissis*..., poi in contrapposizione con gli stessi.

Le due organizzazioni criminali si avvalevano di pregiudicati locali, quali *omissis*... (detto *omissis*...), *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*... ed i fratelli *omissis*... e *omissis*...
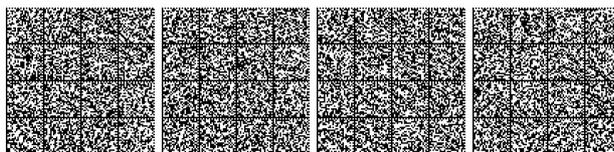
Il territorio della fascia jonica, sin dal 2008, è stato interessato da diversi episodi incendiari, atti intimidatori nei confronti di amministratori ed imprenditori locali e traffico di sostanze stupefacenti, che hanno destato allarme nella popolazione.

Nel 2016, a seguito di approfondite indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, è stato accertato il collegamento fra *omissis*... e **il clan degli "*omissis*..." di** *omissis*..., nell'attività di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Successivamente, sempre a seguito di attività info-investigative coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, è stata acclarata l'esistenza dei sodalizi *omissis*... e *omissis*..., attivi nel campo dello spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazioni ed estorsioni; del clan *omissis*... e del Gruppo *omissis*..., attivi, prevalentemente, nel settore degli stupefacenti.

In data 4 ottobre 2018, in un'operazione di polizia coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, sono state arrestate 25 persone, appartenenti rispettivamente all'associazione "*omissis*..." - dedita al racket dell'estorsione in danno di imprenditori della fascia jonica-metapontina ed allo spaccio di sostanze stupefacenti – ed al Gruppo "*omissis*..." – dedito prevalentemente al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella medesima operazione è stata disarticolata un'altra associazione, denominata **Gruppo** "*omissis*...", operante nel Comune di Montalbano Jonico (MT), dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel provvedimento giudiziario, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza ha, come già indicato in precedenza, riconosciuto il carattere tipico del sodalizio mafioso del clan "*omissis*...", per le modalità con cui si è inserito nel territorio di Scanzano Jonico, attraverso l'utilizzo della forza intimidatrice per imporsi su soggetti antagonisti e per ottenere un clima di generale omertà conseguente alla paura di ritorsioni ed azioni violente.

L'operazione è proseguita in data 4 febbraio 2019, con ulteriori arresti. Nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Potenza - che ha trovato conferma in sede di riesame - è emerso il progressivo espandersi dell'egemonia del clan *omissis*... sul territorio, l'asservimento dei colletti bianchi, le imposizioni estorsive a danno delle imprese commerciali, le protezioni e gli

aiuti offerti agli imprenditori amici, l'impiego delle armi, la contrapposizione anche armata con gruppi criminali antagonisti ed i collegamenti con la criminalità organizzata della Puglia e della Calabria.

Gli Amministratori e la struttura burocratica

L'Amministrazione del Comune di Scanzano Jonico è stata eletta in data 5 giugno 2016 ed è guidata dal Sindaco *omissis*..., sostenuto da una lista civica di orientamento centro-destra.

L'assetto politico – amministrativo del Comune risulta composto da 4 Assessori e da 12 Consiglieri, di cui 8 eletti nella lista a sostegno del Sindaco ed altri 4 nello schieramento dell'opposizione.

Dalle verifiche condotte dalla Commissione di accesso sugli Amministratori di Scanzano Jonico, emergono due figure, il *omissis*..., *omissis*... **e** *omissis*..., *omissis*..., **che rivestono, contemporaneamente, il ruolo di** *omissis*... **e di** *omissis*...

Questi Amministratori sono da considerare di particolare rilievo ai fini del controllo antimafia sia in relazione ai diretti collegamenti con gli ambienti della locale criminalità organizzata sia in relazione alla circostanza che, come componenti della *omissis*..., **detengono ben** *omissis*... **deleghe e le più importanti per la gestione dell'Ente locale,** su un totale di *omissis*... assegnate dal Sindaco.

Il *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*..., *omissis*... e *omissis*..., è risultato coinvolto nei procedimenti amministrativi che hanno, nei fatti, favorito gli interessi di appartenenti al clan *omissis*.... Lo stesso, infatti, è il consulente tecnico di fiducia di *omissis*..., padre di *omissis*..., esponente di spicco del clan, già sottoposto a misure di prevenzione personale e arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia denominata "*omissis*...".

E' evidente il conflitto di interessi che connota la figura dell'Amministratore pubblico che, come si vedrà più diffusamente in seguito, non si è opposto agli interessi privati e degli ambienti criminali, consentendo piuttosto che gli stessi potessero consolidare posizioni di vantaggio a discapito del perseguimento dell'interesse generale.

E infatti, il *omissis... omissis...* è intervenuto per risolvere i problemi degli "amici" come nel caso del lido balneare "*omissis...*", gestito da *omissis...* per conto del *omissis... omissis...*, assecondando l'annessione allo stabilimento dei bagni pubblici per superare l'ostacolo della mancanza di un requisito essenziale per mantenere aperta l'attività imprenditoriale, spingendosi a garantire al gestore di continuare tranquillamente ad utilizzare - sine titulo - i locali igienici, costruiti con risorse pubbliche e destinati esclusivamente all'uso pubblico, senza nemmeno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione.

Anche nel tentativo di far ottenere a *omissis...*, figlia del capoclan *omissis...*, l'autorizzazione per realizzare un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani, in un'area sottoposta a vincolo, il *omissis... omissis...*, nella qualità di *omissis...* ha giocato un ruolo di rilievo avallando, senza mai contrastare, l'operato del tecnico comunale la cui funzione, come è ovvio, è riconducibile direttamente al controllo politico - amministrativo dell' assessore al ramo.

Nella vicenda, il *omissis... omissis...*, *omissis...*, ha messo in campo una articolata azione volta a favorire gli interessi di *omissis...*, prima attraverso una serie di interventi viziati da irregolarità e profili di illegittimità tesi a concedere una sanatoria per alcune opere edilizie abusive e, infine, cercando di portare all'approvazione una apposita variante allo strumento urbanistico comunale, necessaria per realizzare l'isola ecologica, che non ha avuto l'esito sperato soltanto grazie alla ferma opposizione da parte della Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, che ha espresso parere negativo in sede di Conferenza dei Servizi.

L'assenza di controllo e di indicazione agli Uffici comunali da parte del *omissis... omissis...*, questa volta nella veste di *omissis...*, riverberano anche nella vicenda *omissis...*, impresa vicina agli interessi del clan *omissis...* Grazie ad una serie di artificiosi ritardi e omissioni, infatti, il rapporto contrattuale per la gestione dei servizi ambientali del comune, già risolto con delibera della G.M. n. 96 del 17 novembre 2015 (quando era in carica la precedente Amministrazione), si è trascinato fino alla dichiarazione di fallimento e alla decretazione della cessazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, stabilite dal Tribunale di Bari con provvedimento del 21.11.2018. Risulta evidente, anche in questo caso, che l'intento di agevolare gli interessi della criminalità organizzata locale, sia, comunque, riferibile alla attuale compagine politica.
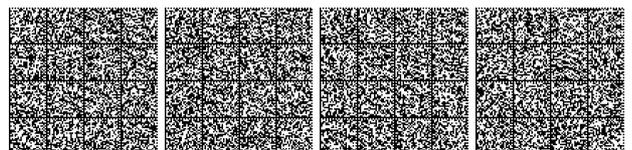
L'altra figura di rilievo è *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...* e *omissis...*

E' sorella di *omissis...*, pregiudicato, condannato, con sentenze definitive, per estorsione e reati in materia di stupefacenti, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di *omissis...* a seguito dell'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Potenza per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, nell'ambito dell'indagine cd. "*omissis...*", eseguita in data 4 ottobre 2018. Dagli atti giudiziari emerge che il *omissis...*, non solo risulta aver fatto parte dell'associazione di tipo mafioso promossa, diretta e organizzata da *omissis...*, ma ha avuto anche rapporti con noti pregiudicati del clan "*omissis...*" operante nella città di Taranto e con *omissis...*, pluripregiudicato di Policoro (MT), a capo dell'omonimo clan.

La propensione a favorire gli interessi del clan, in questo caso, si connota dagli stretti legami di famiglia con esponenti di spicco della criminalità organizzata.

E, in tale condizione, non può stupire il fatto, accertato dall'Organo Ispettivo, che *omissis...*, abbia proposto l'adozione di un atto deliberativo alla Giunta comunale con il quale concedere il patrocinio agli eventi pubblici programmati, proprio dalla Pro Loco, nell'ambito della Kermesse "*omissis...* ", dovendo collegare tale atteggiamento con la circostanza che la gestione di alcuni spettacoli è stata svolta dell'Associazione "*omissis...*", il cui presidente, *omissis...*, risulta coinvolto nelle Ordinanze di Custodia Cautelare del 4 ottobre 2018 e del 4 febbraio 2019, quale sodale del clan "*omissis...*".

Con delibera n. 50 del 28 giugno 2018, la Giunta municipale ha concesso il patrocinio, ha assegnato un contributo di € 3000 alla Pro Loco e, inoltre, ha concesso in uso gratuito agli organizzatori, strutture e beni comunali occorrenti per l'allestimento degli spettacoli.

Il concerto dell'11 agosto 2018, al quale hanno partecipato oltre 6000 persone, è stato tenuto dal cantante neo-melodico *omissis...*, noto per l'impronta marcatamente elogiativa del mondo criminale, i cui brani risultano ricchi di messaggi inneggianti alla "camorra". Durante l'esibizione canora, e anche successivamente, come si dirà in seguito, gli organizzatori e tutto l'entourage hanno indirettamente e metaforicamente lanciato agli spettatori messaggi che attestavano la presenza ed influenza sul territorio delle organizzazioni criminali.
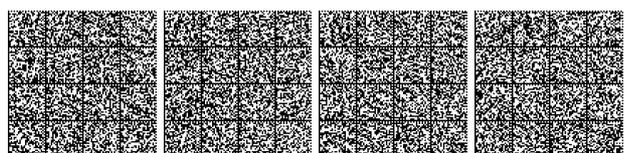
Di particolare rilievo, nella vicenda, è stata, inoltre, la figura dell'organizzatore effettivo del concerto per conto dell'Associazione "*omissis...*". Si tratta di *omissis...*, **sodale in posizione verticistica del clan "*omissis...*"** - colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare nell'ambito delle operazioni "*omissis...* " del 4 ottobre 2018 e dell'operazione denominata "*omissis...*" del 4 febbraio 2019 - attualmente detenuto alle condizioni previste dall'art. 41 bis dell'Ordinamento penitenziario, presso la casa Circondariale di *omissis...*

I seguenti amministratori comunali, oltre ad annoverare precedenti penali, hanno vincoli di parentela, amicizia e mantengono collegamenti con ambienti della criminalità organizzata locale. In particolare:

- *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...* e *omissis...* Risulta deferito per abuso d'ufficio sia nell'anno 2013 che nell'anno 2016. Nell'anno 2011 è stato vittima di danneggiamento per mezzo di incendio della propria autovettura.

- *omissis...*, *omissis...*, *omissis...* e *omissis....* Benché non annoveri precedenti di polizia, nell'ambito di un controllo effettuato dalle Forze dell'Ordine, nell'anno 2004, è stata notata in compagnia di alcuni soggetti con precedenti per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsione, truffa, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale ed evasione. Risulta, inoltre, che la stessa mantenga contatti di amicizia sul social network "Facebook" con *omissis...* (detta *omissis...*), figlia del pluripregiudicato *omissis...*, capo dell'omonimo clan mafioso.

- *omissis...*, *omissis...*, il 24.04.2005 è stato deferito in stato di libertà per "porto di armi od oggetti atti ad offendere".

- *omissis...*, attualmente *omissis...* e in precedenza *omissis...* nell'attuale consiliatura (fino a marzo 2017), è sorella di *omissis...*, condannato per i reati di rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Risulta deferita in s.l., il 19.03.2018 per oltraggio a pubblico ufficiale.

- *omissis...*, *omissis...*, nell'anno 2017 è stato deferito in s.l. per "occultamento o distruzione di documenti contabili" dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Policoro.

Gli accertamenti svolti dalla Commissione incaricata dell'accesso ispettivo sulla **struttura burocratica dell'Ente** hanno evidenziato una condizione di grave e diffuso disordine organizzativo determinata, soprattutto, dalla perdurante
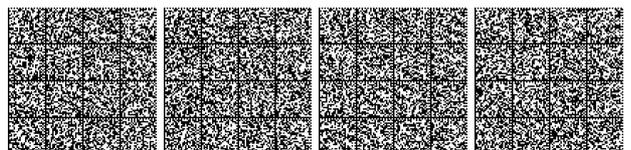
mancanza di forme di controllo e di tutela della legalità. Su quest'ultimo punto, sintomatica della permeabilità all'uso clientelare e distorto delle pubbliche funzioni, appare l'assenza di iniziative, da parte degli Amministratori pubblici, per apprestare sistemi di difesa contro le pressioni del clan, comprese quelle che avrebbero potuto portare alla sottoscrizione di Protocolli di legalità finalizzati al potenziamento dei controlli antimafia.

Come ampiamente riportato nella relazione della Commissione di accesso, alla quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio, alcuni dipendenti del Comune di Scanzano Jonico annoverano **pregiudizi di natura penale e sono risultati in collegamento con ambienti della criminalità organizzata locale.**

Tra questi spicca la figura di *omissis...*, prima *omissis...* di *omissis...* comunale e recentemente nominato *omissis...*, già "*omissis...omissis...omissis...*" dell'ex Sindaco *omissis...*, che ha retto il Comune di Scanzano Jonico fino alla tornata elettorale del 9 e 10 aprile 2006, la cui gestione ha dato luogo all'accesso del 2005 che ha comportato l'adozione di un atto di diffida nei confronti dell'Ente, come esposto in precedenza.

<u>La figura del dipendente comunale è emersa anche nelle precedenti relazioni delle Commissioni ispettive del 2000 e del 2005 per le frequentazioni e la vicinanza a noti pluripregiudicati locali.</u>

Per meglio lumeggiare la figura di *omissis...*, si evidenziano i pregiudizi penali presenti nelle Banche Dati delle Forze di Polizia a suo carico:

- *omissis...*
- *omissis...*
- *omissis...*
- *omissis...*
- *omissis...*

La vicinanza di *omissis...* agli ambienti criminali, in particolare al clan *omissis...*, è evidenziata, anche, da alcune **conversazioni telefoniche** intercorse nel periodo in cui *omissis...* era agli arresti domiciliari in Scanzano Jonico (2016). Tali elementi indiziari sono compresi in un procedimento penale incardinato presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza - di cui è stato concesso il nullaosta all'utilizzazione dall'Autorità Giudiziaria procedente in data 17/06/2019 -.
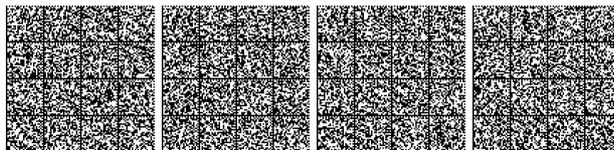
Nella prima conversazione del 3.11.2016, *omissis...* (detto *omissis...*) ha chiamato al telefono *omissis...*, convivente di *omissis...* (capo clan che nel 2014 si è separato dalla moglie *omissis...*) e questa gli ha chiesto se può mandare qualcuno a pulire a *omissis...* (località del Comune di Scanzano Jonico ove è ubicato un immobile abusivo nella disponibilità dello *omissis...*, come si dirà più diffusamente in seguito, e dove lo stesso si trasferirà dal giugno 2018 a scontare i domiciliari). *omissis...* ha risposto che non è possibile e che lo aveva già detto a *omissis...* (figlio di *omissis...*). Nell'accomiatarsi *omissis...* ha chiesto alla *omissis...* di salutargli il "compare" (*omissis...*). Nel fine settimana, come accertato dalla Forze di Polizia, invece i lavori di pulizia richiesti sono stati effettuati.

Il contenuto della conversazione e delle altre sotto riportate è fin troppo chiaro e dimostra la familiarità dei rapporti tra il dipendente comunale *omissis...* e il capo della consorteria mafiosa.

Esemplificativo del rapporto di sudditanza e rispetto mafioso è, inoltre, il saluto che *omissis...* ha rivolto al *boss* indicandolo come *compare* che, nella ritualità delle organizzazioni mafiose, rappresenta il rapporto più stretto e di maggior fiducia possibile, il più vicino a quello riservato ai consanguinei.

In data 11.11.2016, *omissis...* (con precedenti per associazione per delinquere, lesioni personali, danneggiamento e violenza privata, tratto in arresto in data 04.02.2019 nell'ambito dell'operazione "*omissis...*" in quanto affiliato al clan "*omissis...*", marito di *omissis...*, figlia del capo clan *omissis...*), con il telefono di *omissis...* (figlio di *omissis...*) ha chiamato *omissis...* (detto *omissis...*). *omissis...* ha risposto alla chiamata dicendo "compà". *omissis...* ha chiesto a *omissis...* un camioncino per le 14.00.

In data 17.11.2016 *omissis...* ha chiamato *omissis...* (detto *omissis...*) rivolgendosi con il termine "compare". Ha chiesto a *omissis...* un furgoncino per andare a prendere uno scooter a Policoro.

In data 29.11.2016 *omissis...* (detto *omissis...*) ha chiamato *omissis...* (sorella di *omissis...*, affiliato al clan *omissis...* e di *omissis...* , *omissis...* e presso il Comune di Scanzano Jonico) con la quale si è lamentato sul conto del *omissis...* *omissis...* (figlio di *omissis...*) che la mattina ha rischiato di essere investito da un'auto mentre cercava di salire sullo scuolabus. Nell'occasione, si è dimostrato
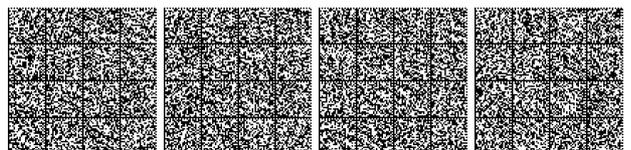
particolarmente preoccupato su quello che avrebbe potuto dire il "compare *omissis...*" (*omissis...*) se fosse successo qualcosa al bambino.

Ancora, in data 06.12.2016 *omissis...* (detto *omissis...*) ha chiesto la disponibilità di macchine da cantiere a *omissis...* (pluripregiudicato, Sorvegliato Speciale, già appartenente al clan "*omissis...*" di Policoro, attualmente sodale del clan "*omissis...*", denunciato in stato di libertà nell'ambito dell'operazione *omissis...*). Anche *omissis...* ha salutato *omissis...* chiamandolo "compare".

*omissis...*risulta, inoltre, amministratore unico delle aziende *omissis...*e *omissis...*, nonché vicino ad altre aziende intestate alla moglie, *omissis...*, ed al fratello, *omissis...*, operative nel settore del turismo e dell'edilizia, principalmente sul territorio di Scanzano Jonico.

Tra i dipendenti delle aziende a lui direttamente o indirettamente riconducibili sono stati evidenziati:

- *omissis...*, capo dell'omonimo clan operante in Montalbano Jonico, interessato da O.C.C. in data 04.10.2018 (operazione c.d. *omissis...*): assunto presso la ditta "*omissis...*" dal 30.01.2018 al 31.05.2018;

- *omissis...*, compagna di *omissis...*: assunta presso la ditta "*omissis...*" dal 18.06.2019 al 31.07.2019;

- *omissis...*, marito di *omissis...* (sorella di *omissis...*, affiliato clan "*omissis...*"): assunto presso la ditta "*omissis...*" nell'anno 2017 e 2018 ed assunto presso la ditta "*omissis...*" nell'anno 2019;

- *omissis...*, affiliato al clan "*omissis...*": assunto negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, da febbraio ad ottobre 2013, da aprile a settembre 2014 presso la ditta "*omissis...* di *omissis...*";

- *omissis...*, affiliato al clan " *omissis...*": assunto negli anni 2011, 2012, 2013 presso la ditta "*omissis...* di *omissis...*", nell'anno 2014 (da aprile a luglio) presso la ditta "*omissis...* e nell'anno 2017 presso la ditta "*omissis...*".

Altra figura di rilievo è quella *omissis...*, *omissis... omissis...*, il cui nome, come si vedrà più avanti, risulta ricorrere in quasi tutti gli episodi ritenuti dalla Commissione d'accesso sintomatici dello svilimento della tutela del pubblico interesse in favore degli interessi di esponenti della locale criminalità organizzata.
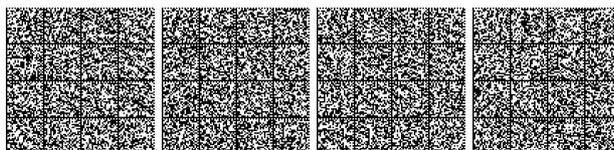
Oltre ad essere pienamente coinvolto nel tentativo di far ottenere a *omissis...* l'autorizzazione per realizzare un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani, in un'area sottoposta a vincolo, *omissis...* si è fattivamente impegnato per avvantaggiare in modo del tutto illegittimo, sempre *omissis...*, facendo realizzare la pavimentazione occorrente per l'installazione di un chiosco, peraltro abusivo, della stessa, con i fondi pubblici del Comune stanziati per la costruzione di due parcheggi.

Ancora, è sempre *omissis...* coinvolto nella mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione di un immobile nella disponibilità del capo clan *omissis...*, consentendo allo stesso di continuare ad usufruirne a piacimento, tentando, poi, di difendersi dalle contestazioni mossegli dall'Organo ispettivo, asserendo che la mancata demolizione è stata causata dalla mancanza di risorse economiche del Comune e che l'Amministrazione era a conoscenza della situazione.

Nella gestione anomala e sviata della funzione, si deve collocare anche il trattamento di favore rivolto al collega *omissis...*, mediante l'affidamento diretto di lavori, ritenuti di modesta entità (oltre € 90.000), a società allo stesso riconducibili .

Dagli elementi raccolti emerge chiaramente come *omissis...*, mediante una continuità nella "mala-gestio" della cosa pubblica, ha scientemente assecondato gli interessi, anche economici, della criminalità locale, consentendone l'ingerenza all'interno dell'Ente.

Fra i dipendenti del Comune con precedenti giudiziari, infine, risulta anche *omissis...*, impiegato presso l'Ufficio *omissis...*, arrestato dai Carabinieri il 16.01.2019 su Ordine di Custodia Cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Matera per corruzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei comuni di Scanzano Jonico e Policoro, attualmente destinatario di provvedimento del divieto di dimora nel Comune di Scanzano Jonico.

L' attività amministrativa dell'Ente locale

Nel rinviare agli approfondimenti riportati nell'unita relazione della Commissione di accesso presso il Comune di Scanzano Jonico, si ritiene utile focalizzare l'attenzione su talune **attività dell'Ente che appaiono sintomatiche**
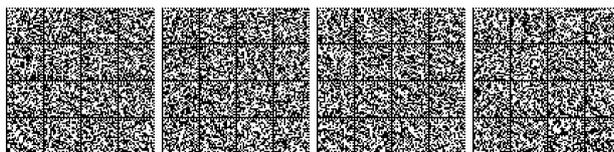
della capacità di infiltrazione da parte della criminalità organizzata locale da un lato e di permeabilità dell'apparato politico - amministrativo dall'altro.

1. **Il Concerto di "*omissis*... e *omissis*..." dell' *omissis*...**

Emblematico di una silente adesione agli interessi della criminalità locale è stato lo spettacolo musicale tenutosi a Scanzano Jonico la sera dell' *omissis*...2018, organizzato da un'associazione facente direttamente capo a soggetti intranei al clan "*omissis*...", che è stato inserito dal Comune nel cartellone degli eventi estivi.

Come si evince dagli accertamenti effettuati dalla Commissione di accesso, la Pro Loco di Scanzano Jonico ha programmato, tra gli altri, due eventi nell'ambito del programma "*omissis*... 2018", patrocinati dal Comune con delibera di Giunta del 28 giugno 2018, e organizzati dall'Associazione "*omissis*...", il cui presidente è *omissis*..., colpito dalle Ordinanze di Custodia Cautelare del 4 ottobre 2018 e del 4 febbraio 2019, quale sodale del clan "*omissis*...".

Nell'ambito dell'Associazione "*omissis*..." ha svolto un ruolo di primo piano *omissis*... - sodale in posizione verticistica del clan "*omissis*..." - colpito da Ordinanza di Custodia Cautelare nell'ambito delle operazioni "*omissis*..." del 4 ottobre 2018 e dell'operazione denominata "*omissis*..." del 4 febbraio 2019, attualmente detenuto in regime dell'art. 41 bis presso la casa Circondariale di *omissis*...

Il concerto dell' *omissis*... 2018, (al quale hanno partecipato oltre 6000 persone, mentre la richiesta di autorizzazione, prodotta al comune di Scanzano Jonico, prevedeva un massimo di 1000 partecipanti) è stato tenuto dal cantante *omissis*... *omissis*..., noto per l'impronta marcatamente elogiativa del mondo criminale, i cui brani risultano ricchi di messaggi inneggianti alla "camorra".

L'evento è stato organizzato da *omissis*..., come si evince chiaramente dal numero telefonico in uso al medesimo riportato nella locandina promozionale.

Durante l'esibizione canora, gli organizzatori e tutto l'entourage hanno indirettamente e metaforicamente lanciato agli spettatori messaggi che attestavano la presenza ed influenza sul territorio delle organizzazioni criminali.

A dare maggiore esaltazione ai messaggi velati trasmessi in occasione dell'evento, è stato un video lanciato sui social network che riproduceva un'immagine negativa della città di Scanzano Jonico, accostata, con un sottofondo
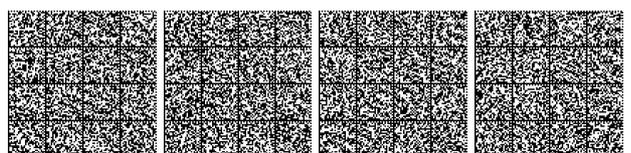
musicale del predetto artista e la colonna sonora del film “Gomorra”, alla zona 167 di Napoli (Scampia), tristemente nota per la presenza di camorristi. Nel video in questione, dal titolo *“Il nuovo Re”* campeggiava l’immagine di *omissis...* raffigurato in compagnia di sodali e in pose tipicamente riconducibili alla sua condizione di “uomo d’onore”.

In merito alla pratica burocratica connessa all’evento ed in particolare alla valutazione degli atti volti alla verifica dei requisiti di sicurezza della manifestazione per la successiva emissione dell’atto autorizzatorio dello spettacolo, si deve osservare che l’Amministrazione comunale non ha assunto alcuna decisione, lasciando che di fatto lo spettacolo venisse realizzato senza il rilascio di alcuna autorizzazione, come invece prescritto dalle norme in materia di pubblico spettacolo.

Dagli accertamenti emerge, inoltre, che l’ *omissis... omissis...*; *omissis...*, *omissis...*, *omissis...*, *omissis...* e *omissis...*, *omissis...* , sorella di *omissis...*, appartenente al clan *omissis...*, non ha adottato iniziative di indirizzo e controllo, acconsentendo alla tenuta del concerto, inneggiante alla mafia locale.

In tale contesto emerge, senza ombra di dubbio, l’assoggettamento degli uffici burocratici, al clan mafioso egemone, che si rileva, palesemente, dalla chiusura del procedimento amministrativo, senza provvedimento e con una sorta di “silenzio-assenso”, assolutamente non previsto e quindi in violazione alla normativa che regola il settore delle manifestazioni di pubblico spettacolo.

2. Realizzazione di un’area di stoccaggio per recupero e riutilizzo di rifiuti non pericolosi assimilabili ad urbani

L’iter procedurale dell’istanza relativa alla realizzazione di una recinzione e poi di un impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi assimilabili agli urbani, avanzata da *omissis...*, **figlia di** *omissis...* (*omissis...*), è apparso caratterizzato da diverse irregolarità e anomalie.

Gli atti relativi alla medesima vicenda sono stati gestiti dal Comune con due distinti procedimenti: uno finalizzato alla sanatoria di una recinzione dell’area interessata ed un altro teso alla autorizzazione per la realizzazione dell’impianto di recupero, stoccaggio e riutilizzo per rifiuti non pericolosi, che ha dato luogo all’avvio di un controverso iter procedimentale.
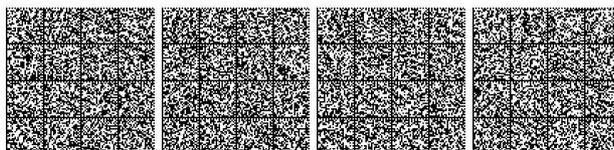
Preliminarmente si rileva che *omissis...*, figlia di *omissis...*, capo dell'omonimo clan mafioso, ha acquistato i terreni agricoli dalla ditta *omissis...*, alla quale nel 2010 era già stato rilasciato il permesso a costruire per la "realizzazione di un piazzale ad uso stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi derivanti da attività demolizioni e ristrutturazioni", che, però al momento del passaggio a *omissis...* già ricadevano all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e quindi in zona vincolata .

Al riguardo non può non sottolinearsi la singolarità della circostanza accertata dall'Organo ispettivo, circa le modalità di trasferimento della proprietà immobiliare. Dalle indagini emerge, infatti, che *omissis...* ha rinunciato a titolo gratuito ai diritti sui terreni in favore di *omissis...*

In seguito all'acquisto, *omissis...* ha realizzato una recinzione all'interno della fascia di rispetto cimiteriale - area non edificabile - strumentale alla successiva realizzazione di "un'isola ecologica", fortemente voluta dal clan *omissis...*, come tra l'altro risulta dall'Ordinanza di Custodia Cautelare emessa nell'ambito dell'indagine c.d. "*omissis...*" del 4 ottobre 2018, che ha colpito l'intero sodalizio mafioso.

Le istanze, benché presentassero palesi anomalie, sono state prodotte da *omissis...* confidando nelle conoscenze presso l'Ente comunale per ottenere le relative autorizzazioni ed in particolare facendo affidamento sulla collaborazione del tecnico comunale, *omissis...* e, verosimilmente, sulla *copertura politica* dell' *omissis...* nonché *omissis...*

In effetti, come ha rilevato la Commissione d'Accesso, *omissis...*:

- ha considerato "edilizia libera" la realizzazione della recinzione all'interno dell'area di rispetto cimiteriale, disattendendo l'applicazione delle norme di settore;

- ha dato impulso all'iter per l'approvazione di una variante dello strumento urbanistico, favorendo l'interesse di *omissis...* a realizzare l'isola ecologica, che non ha avuto seguito solo a causa dei pareri negativi espressi in sede di Conferenza dei Servizi da parte di altre amministrazioni.

- ha inspiegabilmente eluso il previsto vincolo di inedificabilità nella fascia di delimitazione cimiteriale di 200 metri.
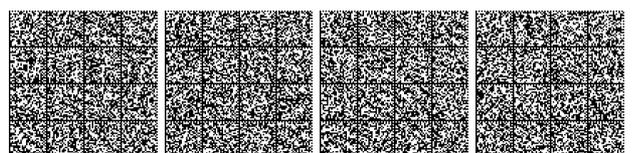
Tra l'altro, l'inammissibilità della proposta progettuale in variante allo strumento urbanistico è stata ribadita anche dall'ing. *omissis*... del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale - il quale ha messo in luce che il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità *ex lege*, suscettibile di essere rimossa solo in ipotesi eccezionali e, comunque, solo per ragioni di interesse pubblico. La rimozione del vincolo, quindi, non poteva avvenire per interessi privati, come ad esempio per legittimare *ex post* realizzazioni edilizie abusive di privati su aree indisponibili.

3. Attività commerciali nel settore turistico - balneare

Dalle verifiche della Commissione di accesso sono state individuate situazioni di interesse su alcuni **lidi balneari** e chioschi gestiti direttamente o indirettamente da esponenti della criminalità organizzata locale, quali "*omissis*..." ed "*omissis*... ".

Lo stabilimento balneare "*omissis*... ", con annesso chiosco e bar, di *omissis*..., **è risultato gestito direttamente dal figlio** *omissis*..., **sodale del clan** "*omissis*...", sottoposto alla misura di prevenzione di p.s. dell'avviso orale e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione c.d. "*omissis*..." del 4 febbraio 2019. La circostanza della diretta gestione dell'attività commerciale da parte di *omissis*... è stata, peraltro, avvalorata dalla presenza nel sito di un prefabbricato ad uso abitativo nella disponibilità esclusiva dello stesso.

Da capillari approfondimenti dell'Organo ispettivo, è emersa una condotta dell'amministrazione comunale di Scanzano Jonico finalizzata ad agevolare gli interessi economici della predetta famiglia *omissis*....

In data 09.08.2018, presso le località Terzo Madonna e Lido Torre del Comune di Scanzano Jonico, le Forze dell'Ordine hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, al termine del quale hanno segnalato alle Autorità competenti i responsabili di violazioni penali e/o amministrative, tra questi anche il *omissis*..., titolare della struttura balneare ed annesso chiosco "*omissis*...".

Nel corso dell'accertamento, finalizzato a verificare il possesso dei previsti titoli autorizzativi necessari per l'apertura dello stabilimento balneare e del chiosco in argomento è risultato che *omissis*... ha gestito i bagni pubblici

comunali (a partire dall'estate 2013 fino alla data del controllo), in virtù di un'autorizzazione rilasciata nel 2013 dal comune di Scanzano Jonico, per la sola stagione balneare in corso, scaduta di validità il 15 settembre dell'anno 2013 e mai rinnovata.

La gestione dei bagni pubblici, peraltro, senza alcun titolo autorizzativo, ha consentito di soddisfare i requisiti igienico-sanitari imposti per gli esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande dall'Autorità Sanitaria, altrimenti carenti.

Di rilievo, ai fini della dimostrazione dei legami intercorrenti tra la pubblica amministrazione e gli ambienti criminali, è la dichiarazione resa da *omissis*..., **in sede di accertamento, nella quale, in modo esplicito, ha confermato di non aver mai chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla gestione dei bagni pubblici, poiché in tal senso era stato consigliato da** *omissis*..., **suo tecnico di fiducia nonché** *omissis*...

E' evidente, nella vicenda, il vantaggio assicurato, in modo palesemente illegittimo, a *omissis*... e al figlio *omissis*... che hanno potuto condurre – sine titulo - la loro attività imprenditoriale privata, a danno degli interessi della collettività.

Altre forme di condizionamento delle attività del Comune di Scanzano Jonico da parte degli ambienti criminali, benché risalenti nel tempo, sono emerse nelle procedure amministrative tese a favorire la realizzazione dello **stabilimento balneare denominato "*omissis*...", di *omissis*..., figlia di *omissis*... (capo dell'omonimo clan mafioso), sorella di *omissis*... e moglie di *omissis*..., entrambi elementi di spicco del clan mafioso "*omissis*..."**, sottoposti alla misura degli arresti domiciliari dal 4 febbraio 2019 a seguito dell'Ordinanza di Custodia Cautelare scaturita dall'indagine c.d. "*omissis*... ".

In particolare, come si evince dalla relazione della Commissione di accesso, il Comune di Scanzano Jonico, con delibera di Giunta del 7 dicembre 2012, ha approvato l'assegnazione di 13 posteggi temporanei di massimo 24 mq., sul lungomare omissis..., per la stagione 2013, specificando che per la realizzazione dei chioschi non era necessario ottenere il nulla osta paesaggistico, attesa la temporaneità dell'opera da rimuovere a fine stagione.
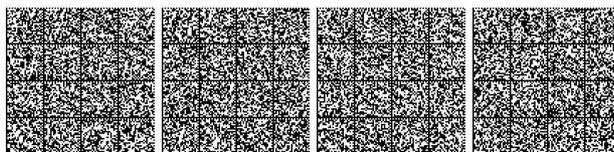
Una degli assegnatari dei chioschi è risultata *omissis*..., che in data 13 maggio 2013 ha presentato la SCIA al Comune di Scanzano Jonico per la realizzazione di un manufatto di 23,3 mq e 10 mq. di tettoia.

Il *omissis*..., *omissis*..., in contrasto con il Piano Regionale dei Lidi, ha posizionato il chiosco di *omissis*... nei pressi dell'area di assegnazione di uno stabilimento balneare e, **con i fondi del Comune - stanziati per la costruzione di due parcheggi retrodunali - ha fatto realizzare la pavimentazione dell'area destinata in concreto ad avvantaggiare l'allestimento della struttura di** *omissis*...

In data 11 giugno 2013, a seguito di accertamenti effettuati dalla Polizia Giudiziaria, si è verificato che il chiosco realizzato da *omissis*... era difforme dalla SCIA presentata al Comune di Scanzano in data 13 maggio 2013 e alla successiva richiesta di variante dell'8 giugno 2013, e pertanto, era da intendersi abusivo.

Inoltre, il Responsabile del Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio – Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, della sede distaccata di Matera, ha affermato che l'opera in costruzione da parte di *omissis*... era difforme dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata e che tale opera non avrebbe potuto ottenere l'autorizzazione e non sarebbe stata sanabile in quanto determinava un aumento di superfici utili.

Pertanto, il successivo 20 giugno 2013, l'Ufficio Tecnico comunale ha emesso l'ordinanza di demolizione, da eseguire entro 90 giorni, consentendo, pertanto, a *omissis*... lo svolgimento dell'attività del chiosco per la stagione estiva 2013.

Da quanto sopra emerge la palese volontà del *omissis*..., del funzionario *omissis*..., di favorire *omissis*..., realizzando, con fondi del Comune destinati alla costruzione di parcheggi, una piazzola in cemento non prevista (abusiva), consentendo alla *omissis*... di realizzare con minori spese il chiosco, sempre abusivo, sulla predetta piattaforma.

Esclusivamente a seguito di un inaspettato controllo da parte del Corpo Forestale dello Stato durante una attività di Polizia Giudiziaria, l'Ente locale ha emesso ordinanza di demolizione del predetto manufatto, consentendo, comunque, alla predetta *omissis*... di portare a termine l'attività lavorativa stagionale.
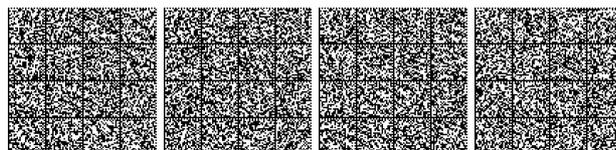
3. Immobile abusivo di proprietà ex ALSIA sito in Contrada *omissis*....

L'ALSIA (Agenzia Lucana Sviluppo e Innovazione in Agricoltura) possiede numerosi terreni ed edifici nel territorio comunale di Scanzano Jonico.

Uno dei predetti immobili, ubicato in località *omissis*..., intestato all'Ente di Sviluppo Agricolo di Basilicata, è risultato di fatto nella disponibilità di *omissis*..., (capo dell'omonimo clan), titolare già dal 13 settembre 2005, di un contratto di fornitura di energia elettrica a suo nome presso quell'immobile.

Come di evince dalla relazione della Commissione di accesso, nell'area è stata accertata la presenza di opere edilizie abusive, realizzate in violazione alle norme urbanistiche e in assenza del permesso per costruire e del Nulla Osta paesaggistico, utilizzate a fini abitativi dalla famiglia *omissis*...

Il *omissis*..., con ordinanza del 4 febbraio 2011, aveva disposto la demolizione delle opere abusive entro 90 giorni, a cura e spese dei predetti *omissis*..., con ripristino dello stato dei luoghi e con l'avvertimento che trascorso il termine previsto la demolizione sarebbe stata eseguita d'ufficio.

A tutt'oggi la demolizione non risulta eseguita né da parte dei responsabili dell'abuso edilizio, né da parte del Comune.

Al riguardo *omissis*..., in sede di audizione presso la Commissione di indagine, in data 04.08.2019, ha risposto: Il procedimento di demolizione è fermo a quella data (26.06.2014) per ragioni inerenti la mancanza di disponibilità di risorse economiche per procedere alla demolizione d'ufficio. L'esigenza è stata rappresentata solo verbalmente, più volte, all'amministrazione e al *omissis*..., per le conseguenti determinazioni..."

Nessuna iniziativa concreta è stata, dunque, avviata per il ripristino della legalità, mediante l'abbattimento delle opere abusive e il necessario sgombero degli occupanti abusivi e *omissis*... non ha potuto che asserire di averlo "detto" ai suoi superiori.

Nel contesto di forte condizionamento della criminalità organizzata su una Amministrazione comunale cedevole e ben disposta a garantire ogni illegittima posizione di vantaggio ai sodali del clan *omissis*..., agire per la legalità, soprattutto, in questa circostanza, sarebbe stato dirompente rispetto al "patto di rispetto", che evidentemente, vincola più delle leggi dello Stato all'obbedienza,
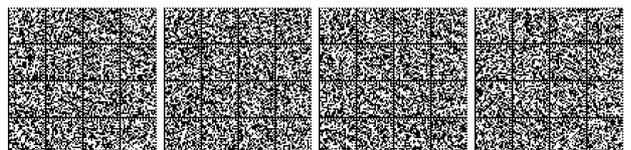
perché si trattava di togliere al mafioso la propria abitazione. Uno sgarbo che, con ogni probabilità, non sarebbe rimasto senza conseguenze. E così la famiglia *omissis...* ha continuato ad usare l'immobile occupato abusivamente e gli ulteriori manufatti realizzati senza alcun rispetto delle leggi vigenti ed è proprio in quella casa che la mattina del 4 ottobre 2018, nel corso dell'esecuzione della più volte citata O.C.C. 124/2018, *omissis...* viene catturato.

4. Appalti pubblici

La Commissione di accesso ha acquisito la documentazione relativa agli appalti ed affidamenti diretti di servizi, lavori e forniture dal 2016 fino al marzo 2019, ponendo l'attenzione sul servizio di igienc urbana, affidato dal 25 febbraio 2010 al novembre 2018 alla ditta *omissis...*, con sede in *omissis...* (BA), appalto che già pochi mesi dopo l'avvio, ha fatto registrare una serie di atti intimidatori, contro l'impresa aggiudicataria, che si sono succeduti dal 27 ottobre 2010 fino al 6 marzo 2011, due dei quali hanno avuto come oggetto il deposito di automezzi in uso alla *omissis...*, consistente in un piazzale di proprietà delle Ferrovie dello Stato, ma nella disponibilità del Comune, di circa 2.000 mq. nel quale era presente anche un magazzino coperto.

Dopo marzo 2011, non si sono verificati altri episodi e tanto è avvenuto in coincidenza temporale con due importanti circostanze. Il 16 giugno 2011 la ditta *omissis...* **ha assunto, fittiziamente,** *omissis...*, **figlio di** *omissis...* **(capo dell'omonima consorteria mafiosa) ed il 15.10.2011, la** *omissis...* **ha sottoscritto un contratto di locazione per un immobile da adibire a deposito dei propri automezzi con** *omissis...*, **sorella del predetto** *omissis...*, **per circa 1.300 euro mensili.**

Dopo i fatti sopra indicati, il servizio affidato alla *omissis...* è stato svolto in maniera non soddisfacente e ha causato doglianze e proteste da parte della comunità locale.

Per queste evidenti ragioni, l'Ente appaltante ha inoltrato alla *omissis...* numerose contestazioni, arrivando, nel 2015, ad approvare, con Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17.11.2015, il verbale datato 10.09.2015 di risoluzione consensuale del contratto motivata, anche, dal mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata garantita nella gara d'appalto.

Con tale accordo, la *omissis*... si è impegnata, tra l'altro, a continuare il servizio fino al subentro del nuovo gestore.

L' attuale amministrazione comunale è subentrata il 5 giugno 2016 ed è evidente che la situazione di criticità, in un settore vitale per i cittadini scanzanesi, sarebbe dovuta essere tra le priorità della gestione amministrativa e tuttavia soltanto il 18 gennaio 2017, con delibera di Giunta, è stato approvato il progetto "Servizi di Igiene Urbana e Complementari", predisposto dal Settore Tecnico comunale e finalizzato all'affidamento dell'appalto per la durata di anni 9.

Successivamente, con determinazione del 16 marzo 2017, il *omissis*..., ha avviato la procedura per l'assegnazione del servizio approvando il relativo bando di gara.

Il 22 febbraio 2018, a seguito dello svolgimento della gara, alla quale hanno partecipato 6 imprese, la Centrale Unica di Committenza ha aggiudicato nuovamente l'appalto alla *omissis*... (in regime di concordato preventivo), nonostante la stessa ditta avesse dimostrato la cattiva gestione del servizio nel periodo precedente, culminato, come detto, nel provvedimento di risoluzione anticipata del contratto.

Contro l'aggiudicazione alla *omissis*..., sono stati proposti due ricorsi al TAR, dalle imprese classificatesi come seconda e terza nella graduatoria, con i quali sostanzialmente si è rilevata la violazione dell'art. all'art. 80, nr. 5, lett. b), decreto legislativo nr. 50 del 2016, che obbliga la stazione appaltante ad escludere gli operatori economici che versino in stato di fallimento, liquidazione coatta o (come nel caso della *omissis*...) di concordato preventivo. La partecipazione al bando di gara poteva avvenire solo in caso di specifica autorizzazione del Tribunale (che la *omissis*... non aveva acquisito e prodotto).

Con ordinanza n. 31 del 18.04.2018 il TAR Basilicata ha disposto la misura cautelare chiesta dalla *omissis*... (seconda classificata) sospendendo la Determinazione Dirigenziale n. 4/2018. Con sentenza dell'11 ottobre 2018 il ricorso della *omissis*... è stato accolto.

A seguito della sospensione del provvedimento di aggiudicazione, il 07.08.2018, la Centrale Unica di Committenza ha preso atto della decisione del Giudice Amministrativo, procedendo all'annullamento dell'aggiudicazione alla *omissis*... e, con Determinazione Dirigenziale nr. 15 in data 24.10.2018, l'aggiudicazione è stata disposta in favore della ditta *omissis*...
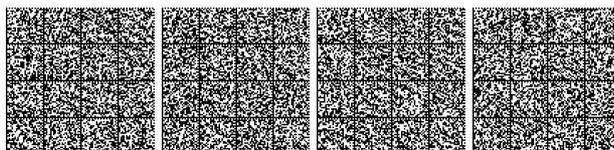
Dall'analisi della relazione d'accesso, emerge la vicinanza della *omissis...*, negli anni in cui ha gestito il servizio, al clan *omissis...* Occorre infatti considerare a dimostrazione della *arroganza* del clan, che, anche nella situazione di stallo, nonostante i ricorsi al TAR e le procedure fallimentari a carico della *omissis...*, è proseguito il rapporto di lavoro del figlio del capo-clan (che dalle dichiarazioni rese dai locali responsabili nell'ambito dell'operazione "*omissis...*" è risultato essere di natura fittizia) e di un altro affiliato così come è continuato il rapporto di locazione dell'immobile di proprietà della sorella del capo-clan.

Anche in questo caso, una gestione della cosa pubblica distratta, inefficace ed inefficiente, attraverso un procedimento di gara viziato da irregolarità (come peraltro riconosciuto dal Giudice Amministrativo) e ritardi, ha consentito di trascinare il rapporto contrattuale con la *omissis...* fino alla dichiarazione di fallimento e alla decretazione della cessazione dell'esercizio provvisorio fissate dal Tribunale di Bari il 21.11.2018, agevolando gli interessi della criminalità organizzata presente sul territorio.

Altre anomalie sono state riscontrate nei lavori di ripristino del Fondo Valle per gli eventi meteo del 6 e 7 ottobre 2013, durante i quali il *omissis...*, *omissis...* ha affidato lavori, ritenuti di modesta entità, a società riconducibili al gruppo *omissis...*, attraverso l'affidamento diretto, interpellando le ditte per le vie brevi.

Tutti gli elementi sopra illustrati hanno messo in luce diffuse criticità nei vari aspetti dell'attività amministrativa, che non possono certo imputarsi ad una generica "mala gestione", ma piuttosto ad una consapevole inerzia utile a lasciare che, senza i necessari correttivi, l'attività amministrativa restasse disallineata alla regola del buon andamento dell'imparzialità e trasparenza ed al regolare funzionamento dei servizi, permettendo, con ciò, agli interessi criminali di condizionare la gestione di numerosi settori dell'Ente locale. Tutt'altro che gestire la "cosa pubblica" con "disciplina e onore" come vorrebbe l'art 54 della Carta Costituzionale.

Il complesso delle situazioni sopra evidenziate, con tutti gli elementi acquisiti dalla relazione ispettiva, corroborati dal contributo delle Forze di Polizia, è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica riunitosi in data 2 ottobre 2019, allargato, nella circostanza, alla partecipazione del Procuratore della Repubblica di Matera, *omissis...*, del Procuratore Capo della

Repubblica e Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, *omissis*..., e dai componenti della Commissione di Accesso, *omissis*...e *omissis*...

Sia i Vertici provinciali delle Forze di Polizia che i Magistrati, sulla base delle risultanze emerse dagli approfondimenti ispettivi, evidenziati negli aspetti più salienti dai componenti della Commissione di Accesso, hanno condiviso il giudizio di permeabilità dell'amministrazione comunale alle infiltrazioni della criminalità organizzata, che ne ha condizionato l'attività, con specifico riferimento al generale quadro di compromissione dell'Ente e di alcuni dei suoi Vertici politici e burocratici che non hanno mancato, in molte occasioni, di fornire appoggio al capo, ai suoi familiari e ai sodali del clan egemone sul territorio, anche ponendo in essere concrete attività caratterizzate da vizi e irregolarità strumentali a soddisfare gli interessi mafiosi.

Nell'occasione si è anche valutata la gravità della modalità di gestione dell'ente, caratterizzata da significative e sintomatiche condotte, palesemente subordinate al volere degli esponenti del clan che, anche platealmente, hanno potuto affermare il proprio dominio sul territorio e sull'istituzione locale.

Inoltre, sia il Procuratore della Repubblica di Matera che il Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza hanno rappresentato, ognuno per propria competenza, che in base agli elementi contenuti nella relazione della Commissione di accesso, saranno valutati i presupposti per avviare l'azione penale.

Pertanto, nel rimettere la documentazione alle valutazioni della On. le S.V. , si rappresenta, in ragione di quanto sopra esposto, che, in presenza delle chiare, concrete ed univoche circostanze di devianza riscontrate, si reputa necessario lo scioglimento del Consiglio comunale dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 267/2000, quale misura per ricondurre l'azione amministrativa alla libera determinazione, alla imparzialità ed al perseguimento del pubblico interesse, a tutto vantaggio della comunità scanzanese.

IL PREFETTO
(Martino)

20A00512
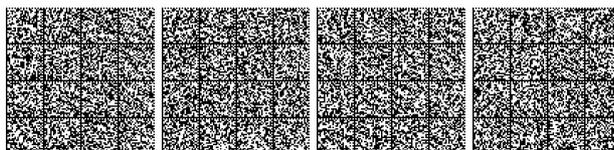
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13,

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Grande Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Abouyoub	amb.	Hassan
Al Kaila	amb.	Mai
Berezkin	dott.	Gregory Viktorovich
Cao	amb.	Chinh Thien
Di Cristo	dott.ssa comm.	Nunzia
Grubisa	amb.	Damir
Guerra Abud	amb.	Juan Josè
Li	dott.	Tzar Kuoi (detto Victor)
Mikhelson	ing.	Leonid Viktorovich
Morselli	prof.ssa	Margarita
Taalas	amb.	Mika Janne Julius

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A00557

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA «STELLA D'ITALIA»

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Commendatore dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Binh	on.	Pham Thanh
Boccone-Pages	dott.ssa	Brigitte
Casiraghi	ing.	Marco
Castrilli	dott.	Giovanni
Dmitriev	dott.	Kirill
Haag	dott.ssa	Sabine
Izzo	ing.	Giuseppe
Kapsch	dott.	Georg
Konov	dott.	Dmitry
Maturi	sig.	Carlo
Melloni	prof.	Alberto
Negrini	dott.ssa	Nicoletta
Nicaso	prof.	Antonio
Pascale	dott.	Ricardo
Zheleva	dott.ssa	Denica

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A00558

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA "STELLA D'ITALIA"

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della coooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Ufficiale dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Andricopoulos	dott.	Constantin
Bint Mohammed Al Khalifa	sceicca	Hala
Blazwick	dott.ssa	Iwona Maria
Bonini	prof.	Francesco
Di Girolamo	sig.	Claudio
Falco	dott.	Emmanuel
Ferioli	dott.	Marco
Fox	Mr.	James Robert Rutherford
Indjein	amb.	Teresa
Kael	sig.	Csaba
Kerkache	sig.	Samir
Khutornenko	dott.ssa	Valentyna
Korbacher	dott.ssa	Dagmar
Kreuzer	avv. dott.	Guenther
Marzocco	ing.	Claudio
Moscoso De Pinasco	dott.ssa	Margot
Palestra	dott.	Bruno
Pauwels	prof.ssa	Caroline
Rinaudo	dott.	Orazio
Rosabrunetto	dott.ssa	Isabelle
Salloum	dott.	Afif Ziad
Strizhak	prof.ssa	Julia Nikolaevna
Thun-Hohenstein	dott.ssa	Felicitas
Trani	dott.	Vincenzo
Verozub	dott.	Mikhail Vladimirovich

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A00559

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 2020.

Conferimento dell'Onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DELL'ORDINE DELLA "STELLA D'ITALIA"

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 13 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 812;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 221, recante il regolamento di esecuzione della legge 3 febbraio 2011, n. 13;

Sentito il Consiglio dell'Ordine;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

È conferita l'Onorificenza Cavaliere dell'Ordine della «Stella d'Italia», con facoltà di fregiarsi delle insegne dell'Ordine, alle seguenti persone:

Allegretti	signora	Marinella
Antillo	sig.	Lorenzo
Arriaga Flórez	prof.ssa	Maria de las Mercedes
Barboni	prof.ssa	Thilde
Barocco	dott.	Pier Federico
Bastaroli	dott.ssa	Susanna
Borgnolo	prof.	Giulio
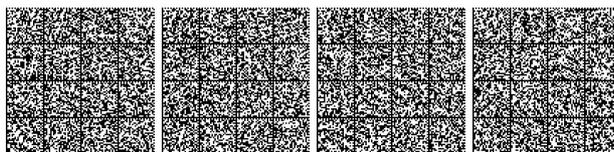
Borsini	dott.ssa	Sandra
Botvinov	maestro	Oleksii
Bozzato	dott.	Fabrizio
Braga Maffeis	signora	Ana Maria
Buitoni	signora	Viola
Caiozzi Garcia	sig.	Silvio Francesco
Capello	dott.ssa	Maria Angela
Carabini	dott.ssa	Vicky Ann
Caracalla	sig.	Ivan
Carnelli Mutuberria	prof.	Santiago
Carvalho Pereira	sig.	Carlos Augusto
Catena	dott.	Domingo Nicolas
Chinali	sig.	Claudio
Ciancio	prof.	Gaetano
Cometta	avv. notaio	Flavio Carlo
Criscione	sig.	Carmine
Destro	prof.	Mauro
di Canossa	dott.	Sigifredo
Di Piazza	sig.	Vincenzo
Dosal Noriega	sig.	Josè Ramón
Duprat	dott.	Andres Gustavo
Elicio	sig.	Donato Giovanni
Fernandes	sig.	Diogo
Finocchiaro	dott.	Rosario
Forgione	signora	Anna Maria
Galfano	dott.ssa	Alessia
Gao	dott.	Yong
Gatto	dott.ssa	Marianna Catherine
Giammarco	dott.	Nicola
Gianturco Gulisano	prof.	Adriano
Gilson	dott.ssa	Nathalie
Granata	dott.ssa	Simona
Gregory	rev.do padre	John Luke
Guasmi Issiakhem	arch.	Feriel
Iaderosa	dott.	Pasquale
Karimova	dott.ssa	Inga Igorevna
Kaslowski	presidente	Simone
Khalpakhchi	prof.	Andriy
Kirwan	sig.	John James Patrick
Koren	avv.	Igor
Kuo	prof.	Way
Kutic	dott. ing.	Silvio
Lakhous	dott.	Amara
Lanzolla	dott.	Gianvito
Li	prof.	Yihai
Liti	prof.ssa	Afrodite
Malusa	dott.ssa	Gabriela Alejandra
Manzini	presidente	Livio
Mariotto	sig.	Jesus Guillermo
Martino Castro	signora	Laura Sabina
Medaglia	sig.	Raffaele
Melillo	dott.	Domenico Antonio
Menghi	sig.	Umberto
Mordant	sig.	Simon
Morris	dott.	Frank
Nava	padre	Alessandro
Nicolosi	prof.ssa	Valeria
Nuñez Velazquez	presidente	Jesús
Ossanna	dott.ssa	Nicoletta
Paolillo	dott.	Massimo
Petrella	avv.	Marisa Claudia
Pezzotti	prof.	Giuseppe
Pirolli	dott.	Antonio
Pisanu	sig.	Giovanni
Pra	ing.	Alberto
Precivalle Galiotte	sig.	Mauricio
Regina	signora	Carla
Santomauro in Ranieri	signora	Gerardina
Sawaya	sig.	William
Serra	sig.	Mario
Soersdal	dott.ssa	Kristin
Stern	dott.ssa	Hilary
Sukarlan	sig.	Ananda
Suraiya	dott.	Jagdish Chatterbhuj
Sydykov	prof. dott.	Yerlan Battashevich
Telerman	dott.	Jorge Alberto
Tessa	signora	Andrea
Thodesen	dott.	Carl Christian
Tringali	dott.	Salvatore (detto Rino)
Tskhadadze	prof.ssa	Khatuna
Tung	prof.	Ta Hai
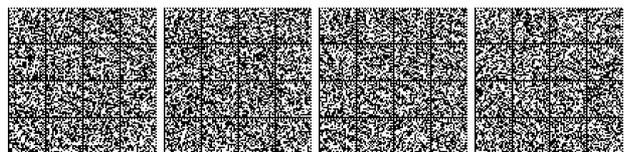
Tura	signora	Sonia
Ureña Ramos	sig.	Aristides
Valencia Miròn	prof.ssa	Maria Dolores
Valle	sig.ra	Adriana
Viganó	madre	Anna Maria
Yang	prof.ssa	Lin
Zambello	sig.ra	Francesca
Zampiadakis	dott.	Nikolaos
Zanier	sig.ra	Gabriella

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 2020

MATTARELLA

DI MAIO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

20A00560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 2020.

Indizione del *referendum* popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 138 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: «Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il testo della legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 2019;

Vista l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte suprema di cassazione, emessa il 23 gennaio 2020, depositata e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata legittima e ammessa la richiesta di *referendum* popolare, ai sensi dell'articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l'approvazione del suddetto testo della legge costituzionale;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della citata legge n. 352 del 1970, il quale prevede che il *referendum* sia indetto entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso e che il medesimo si svolga in una domenica compresa fra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto:

È indetto il *referendum* popolare confermativo avente il seguente quesito:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 29 marzo 2020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

BONAFEDE, *Ministro della giustizia*

20A00671

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai

fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86877, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86877, con il quale sono state definite rispettivamente le caratteristiche tecniche e artistiche della suddetta moneta e l'art. 4 del medesimo decreto che ha stabilito il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86647, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 1° ottobre 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione della moneta d'argento da euro 10 della Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una royalty su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'I.V.A.»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - sezione monete - conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 10 euro della Serie «Italia delle Arti - Lombardia - Duomo di Milano», in versione *proof*, millesimo 2019 i sotto indicati importi;

per le monete in versione *proof*, euro 0,94 cadauna, per l'intero contingente (4.000 unità) previsto dal già citato decreto del Direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86647, per un importo totale pari ad euro 3.760,00;

il valore nominale pari a euro 10,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in esso contenuto pari a euro 8,57.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86647.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto Dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00561

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 7 novembre 2018, n. 92846, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2018, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta d'argento da euro 5 dedicata al «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari», in versione *proof* e *fior di conio*, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 3 e 4 del citato decreto 7 novembre 2018, n. 92846, con il quale sono stati definiti rispettivamente le caratteristiche artistiche della suddetta moneta e il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72350, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in versione *proof*;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato - via dei Mille, 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - sezione monete - conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 5 euro dedicata al «Centenario della scomparsa di Cesare Maccari», in versione *proof*, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione *proof*, euro 0,72 cadauna, per l'intero contingente (2.500 unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72350, per un importo totale pari a euro 1.800,00;

il valore nominale pari a euro 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta venduta il valore dell'argento in essa contenuto, pari a euro 7,01.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72350.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00562

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione *fior di conio*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 7 novembre 2018, n. 92847, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 10 novembre 2018, con il quale si autorizza l'emissione e il corso legale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione *fior di conio*, confezionata in coincard o in capsula, millesimo 2019;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto 7 novembre 2018, n. 92847 con i quali sono stati rispettivamente definiti le caratteristiche artistiche della descritta moneta e il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suddette monete, in versione *fior di conio*;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta bimetallica da 5 euro dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», versione *fior di conio*, confezionata in coincard o in capsula, millesimo 2019, i sotto indicati importi:

per le monete in versione *fior di conio*, euro 0,31 cadauna, per l'intero contingente (8.000 unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72348, per un importo totale pari a euro 2.480,00;

il valore nominale pari a 5,00 euro per ogni moneta venduta.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 18 luglio 2019, n. 72348.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00563

DECRETO 30 dicembre 2019.

Ricavi netti della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito in legge 6 marzo 1996, n. 110, concernente le monete commemorative o celebrative;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, approvato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2000;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. del 2 agosto 2002, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro 18 ottobre 2018, n. 86882, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale si autorizza l'emissione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019;

Visti in particolare gli articoli 2 e 3 del citato decreto 18 ottobre 2018, n. 86882, con il quale sono state definite rispettivamente le caratteristiche tecniche e artistiche della suddetta moneta e l'art. 4 del medesimo decreto che ha stabilito il suo corso legale;

Vista la nota del 21 dicembre 2018, n. 86861, con la quale l'Amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ha comunicato che il proprio consiglio di amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2018, su proposta della Commissione dei prezzi, di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, ha approvato i compensi da riconoscere all'Istituto medesimo per la produzione e la vendita della monetazione speciale in euro, millesimo 2019;

Vista la nota del MEF - Dipartimento del Tesoro - Direzione VI - Ufficio VII del 9 gennaio 2019, n. 1821, concernente le modalità di vendita delle monete per collezionisti millesimo 2019;

Visto il decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86646, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 2019, concernente il contingente e le modalità di cessione della moneta d'argento da euro 5 commemorativa del «30° Anniversario della caduta del Muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019;

Considerato il verbale n. 87 della riunione del 12 dicembre 2018 della Commissione dei prezzi di cui all'art. 8 della suddetta legge n. 154/1978, che ha stabilito «il riconoscimento al Ministero dell'economia e finanze di una *royalty* su tutto il contingente decretato pari al 2% del prezzo di vendita al netto dell'IVA»;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. deve versare a questo Ministero, a fronte della cessione delle monete in questione;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. versa sul conto corrente infruttifero n. 20708, in essere presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato, via dei Mille n. 52, Roma, denominato «Cassa speciale per le monete ed i biglietti a debito dello Stato - Sezione monete - Conto numismatico», per ogni moneta d'argento da 5 euro commemorativa del «30° Anniversario della caduta del muro di Berlino», in versione *proof*, millesimo 2019 i sotto indicati importi:

per le monete in versione *proof*, euro 0,79 cadauna, per l'intero contingente (6.000 unità) previsto dal già citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86646, per un importo totale pari a euro 4.740,00;

il valore nominale pari a euro 5,00 per ogni moneta venduta;

per ogni moneta d'argento venduta, il valore del metallo prezioso in esso contenuto pari a euro 7,01.

I versamenti suddetti devono essere effettuati entro trenta giorni dal termine ultimo previsto per la vendita delle monete stabilito all'art. 3 del citato decreto del direttore generale del Tesoro del 23 settembre 2019, n. 86646.

Art. 2.

Il dirigente dell'Ufficio VII della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro, con funzioni di cassiere speciale, con il concorso del dirigente dell'Ufficio VIII, con funzioni di controllore capo, preleverà, dal conto corrente di cui all'art. 1, un importo pari al valore nominale delle monete vendute da versare all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al Capo X - capitolo 5010.

La somma residua sarà versata, dal predetto dirigente, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X - capitolo 2382.

Il presente decreto sarà trasmesso per la comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio.

Roma, 30 dicembre 2019

Il dirigente generale: MARESCA

20A00564
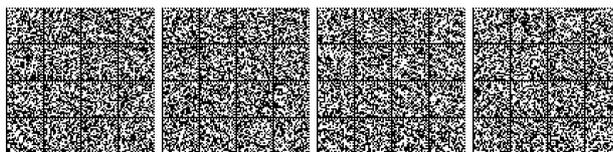
DECRETO 27 gennaio 2020.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 288 del 3 gennaio 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni di emissioni dei prestiti vengano disposte mediante decreto dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo, che in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa, e che, in caso di assenza o impedimento di entrambi, siano disposte da altro dirigente generale delegato a firmare gli atti in sostituzione del direttore generale del Tesoro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, e in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 15 gennaio 2015 recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2020 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.050 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 3 gennaio 2020, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2020 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 2020, fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in *tranche*.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.
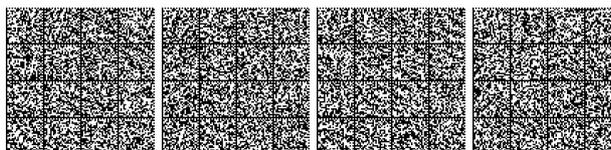
Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla *tranche* offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della *tranche* offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di *tranche* successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.
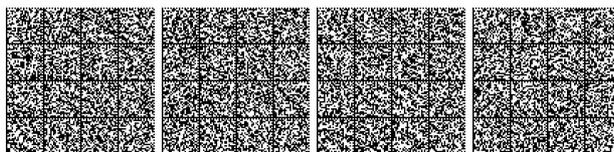
Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento, che può assumere valori positivi, nulli o negativi. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 gennaio 2020. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna *tranche*, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi passivi o attivi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna *tranche* emessa e rilasciano nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per gli interessi passivi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2020.

L'entrata relativa agli interessi attivi verrà imputata al capo X, capitolo 3240, art. 3 (unità di voto 2.1.3), con valuta pari al giorno di regolamento dei titoli indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto. A fronte di tale versamento, la competente Sezione di tesoreria dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo

di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale *tranche* è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della *tranche* ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto.

Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 30 gennaio 2020.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della *tranche* ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile di cui all'art. 5 vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato espresso con arrotondamento al terzo decimale corrispondente al rendimento medio ponderato della prima *tranche*.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2020

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

20A00641

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., in Lanciano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006, sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 13 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 23 del 19 gennaio 2016, con il quale il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubicato in Lanciano (Chieti), via Alberto Barrella n. 63/A, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 2 gennaio 2020;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito *EA - European Cooperation for Accreditation;*

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C., ubicato in Lanciano (Chieti), via Alberto Barrella n. 63/A, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Biochem S.a.s. di D'Angelo M. G. & C. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi	Reg. CEE 2568/1991 + Reg. UE 1227/2016 allegato II
alfa-tocoferolo (Vitamina E)	ISO 9936:2016
Esteri etilici degli acidi grassi C16-18 (EEAG)	Reg. CEE 2568/1991 allegato All XX + Reg. CE 61/2011
Esteri metilici degli acidi grassi: Acido butirrico (C4:0), Acido capronico (C6:0), Acido caprilico (C8:0), Acido caprinico (C10:0), Acido laurico (C12:0), Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0), Totale acidi grassi saturi, Totale acidi grassi monoinsaturi, Totale acidi grassi poliinsaturi	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 + Reg. UE 1784/2016 allegato III
Polifenoli totali (LQ 50 mg/Kg come Acido Gallico) (>50 mg/Kg)	M.I. POLIF Rev. 1 2012

20A00513
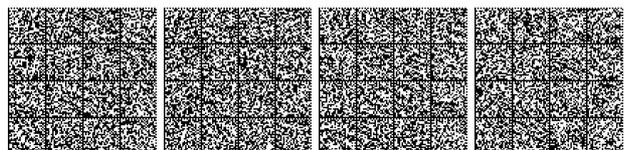
DECRETO 10 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Igienstudio S.r.l., in Jesi, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 30 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 15 del 20 gennaio 2016 con il quale il laboratorio Igienstudio S.r.l., ubicato in Jesi (Ancona) - viale del Lavoro n. 37/a - è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 30 dicembre 2019;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Igienstudio S.r.l., ubicato in Jesi (Ancona) - viale del Lavoro n. 37/a, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 9 dicembre 2023, data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Igienstudio S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità (> 0,1 % (come acido oleico))	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 1227/2016 allegato I
Numero di perossidi (> 0,1 meq O2/Kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg. UE 1227/2016

20A00514

DECRETO 10 gennaio 2020.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio Simonazzi Maurizio A.P., in Guastalla, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 17 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2017 con il quale il Laboratorio Simonazzi Maurizio A.P., in Guastalla (Reggio Emilia), Via Zibordi n. 46/2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 dicembre 2019;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 22 ottobre 2019 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento.

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Laboratorio Simonazzi Maurizio A.P., in Guastalla (Reggio Emilia), Via G. Falcone e P. Borsellino n. 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 ottobre 2023 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laboratorio Simonazzi Maurizio A.P. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/ Fatty acids methyl esters (FAME)	UNI EN ISO 12966-2:2017, UNI EN ISO 12966-4:2015
Numero di perossidi/Peroxide value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III + Reg UE 1784/2016 allegato

20A00515

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 gennaio 2020.

Scioglimento d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di trentadue società cooperative, aventi sede in Abruzzo, Campania, Lazio, Piemonte e Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorità degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per più di due anni;

Visto altresì il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purché composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;

Considerato che, laddove presente, è stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si è rilevata la presenza di beni immobili;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 24 ottobre 2019, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di trentadue società cooperative aventi sede nelle Regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Piemonte e Sardegna;

Considerato che, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è resa necessaria in quanto i destinatari della comunicazione sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione e per gli stessi non è stato possibile ricavare un indirizzo pec valido da utilizzare per la comunicazione di avvio del procedimento;

Rilevato che nessuno dei soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte, senza nomina del commissario liquidatore, le trentadue società cooperative di cui all' allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 gennaio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO
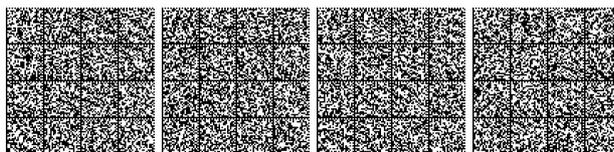
ELENCO N.12/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	CEZALA COOPERATIVA A R.L.	01063150666	AQ - 63680	SCONTRONE	AQ	ABRUZZO	2013	25/10/1983
2	DEMETRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01879590667	AQ - 128132	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	2017	13/11/2012
3	L'ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01591630668	AQ - 105556	SCURCOLA MARSICANA	AQ	ABRUZZO	2014	22/01/2003
4	RADOUANE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	01900520667	AQ - 129734	TRASACCO	AQ	ABRUZZO	NO	11/06/2013
5	RINASCIMENTE L'AQUILA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01900790666	AQ - 129773	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	NO	14/06/2013
6	SERRAMENTOPOLI SOCIETA' COOPERATIVA	01890620667	AQ - 128940	CARSOLI	AQ	ABRUZZO	NO	27/02/2013
7	WORLD SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	01924550666	AQ - 131475	PRATOLA PELIGNA	AQ	ABRUZZO	NO	05/05/2014
8	CONSORZIO COOPERATIVO IMPRESE COMMERCIALI A.R.L. - VASTOCOMMERCIO IN	02018140695	CH - 145898	VASTO	CH	ABRUZZO	2014	25/07/2002
9	D.B. SERVICE ECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA	02480250691	CH - 182231	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	NO	09/04/2014
10	RM SOCIETA' COOPERATIVA	02486780691	CH - 182742	VASTO	CH	ABRUZZO	NO	28/05/2014
11	SIRIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02419550690	CH - 177539	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	2013	26/10/2012
12	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARGO IN LIQUIDAZIONE	02451240697	CH - 180002	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	2015	10/07/2013
13	SOCIETA' COOPERATIVA TMC IMPIANTI	02433860695	CH - 178678	SAN GIOVANNI TEATINO	CH	ABRUZZO	NO	11/02/2013
14	VIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	02478590694	CH - 182102	PALMOLI	CH	ABRUZZO	2014	28/03/2014
15	ASSISTERE COL CUORE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02058170685	PE - 150264	PESCARA	PE	ABRUZZO	2013	01/08/2013
16	CLINICA AUTO SOCIETA' COOPERATIVA	02043990684	PE - 149052	PENNE	PE	ABRUZZO	NO	08/03/2013
17	COOPERATIVA EDIL COSTRUZIONI ADRIATICA	02054040684	PE - 149899	PESCARA	PE	ABRUZZO	2013	12/06/2013
18	EMME ERRE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02084740683	PE - 152383	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	NO	08/04/2014
19	LA PERLA SOCIETA' COOPERATIVA	02079690687	PE - 152057	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	NO	14/03/2014
20	MA.PI. SOCIETA' COOPERATIVA	02099840684	PE - 153696	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	2014	07/10/2014
21	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE UNIKA A R.L.	02056270685	PE - 150060	PIANELLA	PE	ABRUZZO	NO	01/07/2013
22	VOICEOVER SOCIETA' COOPERATIVA	02074810686	PE - 151641	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	NO	28/01/2014
23	AGRIMOR SOCIETA' COOPERATIVA	01869490670	TE - 160139	VALLE CASTELLANA	TE	ABRUZZO	NO	30/05/2013
24	SAN LORENZO SOCIETA' COOPERATIVA	01874730672	TE - 160602	TERAMO	TE	ABRUZZO	NO	31/07/2013
25	****MECA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.**	**02724240615**	**CE - 191631**	**SANTA MARIA CAPUA VETERE**	**CE**	**CAMPANIA**	**2016**	**19/12/2000**
26	****RAGGI DI SOLE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**	**03431610611**	**CE - 243547**	**CASERTA**	**CE**	**CAMPANIA**	**2016**	**01/04/2008**
27	****LA SIBILLA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA**	**00921590592**	**LT - 33452**	**LATINA**	**LT**	**LAZIO**	**2015**	**26/01/1964**
28	MULTISERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	09682640967	LT - 209120	SEZZE	LT	LAZIO	NO	28/10/2016
29	L'ECCELLENZA SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	14203151007	RM - 1503696	ROMA	RM	LAZIO	2017	10/02/2017
30	TERRE DI LANGA SOCIETA' COOPERATIVA	03393160043	CN - 287268	SANTO STEFANO BELBO	CN	PIEMONTE	2013	20/06/2011
31	VEGA SOCIETA' COOPERATIVA	11155640011	TO - 1192059	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	13/06/2014
32	GLOBAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	03665690925	CA - 288510	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	02/05/2016

20A00552
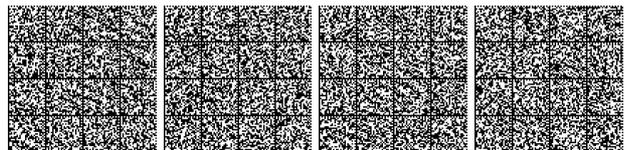
DECRETO 9 gennaio 2020.

Cancellazione dal registro delle imprese di undici società cooperative, aventi sede in Campania, Sardegna, Lombardia, Puglia, Lazio e Veneto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, ed in particolare l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'attività di revisione relativa alle cooperative di cui all'allegato elenco, nonché degli accertamenti effettuati d'ufficio presso il competente registro delle imprese;

Considerato che le undici cooperative aventi sede nelle Regioni: Campania, Sardegna, Lombardia, Puglia, Lazio e Veneto, riportate nell'elenco allegato, si trovano in stato di liquidazione volontaria con nomina di liquidatore ordinario e non provvedono al deposito del bilancio di esercizio da cinque anni;

Tenuto conto che, laddove presente, è stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si è rilevata la presenza di beni immobili;

Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto è stato effettuato l'accesso al Sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;

Rilevato che sono, conseguentemente accertati i presupposti di cui all'art. 2545-*octiesdecies* secondo comma del codice civile, ai fini della cancellazione delle predette società cooperative dal registro delle imprese, a cura dei conservatori territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'allegato elenco di undici cooperative aventi sede legale nelle regioni sopra indicate.

Art. 2.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità di vigilanza formale e motivata domanda, intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, si procede alla cancellazione dal registro delle imprese secondo il procedimento di cui all'art 2545-*octiesdecies*, terzo comma, del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 9 gennaio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

ALLEGATO

ELENCO N. 4/SC/2019 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 2545 OCTIESDECIES C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-

N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	DI MAIO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	06686621217	NA - 831942	BRUSCIANO (NA)	NA	CAMPANIA	NO	14/06/2010
2	COOPERATIVA SARDA SERVIZI E TECNOLOGIE A R.L. - IN LIQUIDAZIONE IN SIGLA "SARDA S.E.T SOCIETA' COOPERATIVA A R.L."	01382080909	SS - 91182	PORTO TORRES (SS)	SS	SARDEGNA	NO	31/05/1988
3	IN.TECH SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	2195850900	SS - 155623	VALLEDORIA (SS)	SS	SARDEGNA	2010	06/03/2006
4	ORME E RICORDI SOCIETA' COOPERATIVA - IN LIQUIDAZIONE	01952030904	SS - 137329	LA MADDALENA (SS)	SS	SARDEGNA	2012	11/04/2001
5	PREMIERE SERVICE COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	08045080960	MI - 1999666	MILANO (MI)	MI	LOMBARDIA	2013	05/12/2012
6	CMBF SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	02832490987	BS - 482361	ORZINUOVI (BS)	BS	LOMBARDIA	2011	23/12/2006
7	"PUGLIA AMBIENTE SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE" IN LIQUIDAZIONE	06804890728	BA - 511077	BARI (BA)	BA	PUGLIA	2011	18/09/2008
8	VIGILANZA E LEGALITA' SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	06383000723	FG - 271144	MARGHERITA DI SAVOIA (FG)	FG	PUGLIA	2012	25/11/2005
9	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA AGRIPONTINA A R.L. IL LIQUIDAZIONE	01978680591	LT - 136741	PRIVERNO (LT)	LT	LAZIO	2012	25/02/2000
10	PROGETTO3 SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	03362600367	VR - 410020	BUSSOLENGO (VR)	VR	VENETO	NO	10/11/2010
11	DELTA FORCE SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE	06278730962	VR - 401121	BUSSOLENGO (VR)	VR	VENETO	2013	08/07/2008

20A00553
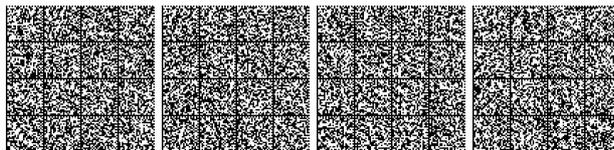
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 16 gennaio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Libtayo», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 1/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/1992, della direttiva n. 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva n. 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva n. 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva n. 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell' 8 novembre 2012;

Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'ufficio procedure centralizzate;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico scientifica (CTS) di AIFA in data 11-13 settembre 2019;

Vista la approvazione da parte della Agenzia europea del farmaco EMA, della variazione n. EMEA/H/C/4844/IB/001/G del 6 settembre 2019 che ha modificato l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Libtayo» (cemiplimab);

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio dell'8 gennaio 2020 (protocollo MGR/1463/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Libtayo» (cemiplimab);

Determina:

La confezione del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: LIBTAYO, descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova autorizzazione:

LIBTAYO;

codice A.T.C. - Principio attivo: cemiplimab;

titolare: Regeneron Ireland Designated Activity Company (DAC);

cod. procedura: EMEA/H/C/4844;

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 luglio 2019.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Libtayo» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa.

Modo di somministrazione.

La terapia deve essere iniziata e monitorata da medici esperti nel trattamento di tumori.

«Libtayo» è per uso endovenoso. Deve essere somministrato mediante infusione endovenosa nell'arco di trenta minuti attraverso una linea endovenosa dotata di filtro in linea o di un filtro aggiuntivo sterile, apirogeno, a bassa affinità proteica (con pori di dimensioni comprese tra 0,2 e 5 micron).

Non deve essere effettuata la somministrazione concomitante di altri medicinali attraverso la stessa linea di infusione.

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1376/001 - A.I.C.: 048070015 /E in base 32: 1FUZCZ;

350 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 7 ml (50 mg/ml) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR).

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva n. 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima della disponibilità di «Libtayo» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusa la modalità di comunicazione, la modalità di distribuzione e qualsiasi aspetto ulteriore.

Il titolare A.I.C. deve assicurare che in ogni Stato membro dove «Libtayo» è commercializzato, tutti i medici che possono prescrivere «Libtayo» e tutti i pazienti che vengono trattati con «Libtayo» o coloro che se ne prendono cura abbiano accesso o abbiano ricevuto il seguente pacchetto educazionale:

guida per il paziente;

scheda di allerta per il paziente.

La guida per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

una descrizione dei segni e sintomi principali delle reazioni avverse immunocorrelate (polmonite, colite, epatite, endocrinopatie, reazioni avverse cutanee immuno-correlate, nefrite e altre reazioni avverse immuno-correlate) e delle reazioni correlate all'infusione, e l'importanza di segnalare immediatamente ai loro medici curanti questi sintomi se si dovessero manifestare;

l'importanza di non cercare di auto-trattare i sintomi senza aver prima consultato un medico;

l'importanza di portare sempre con sé la scheda di allerta per il paziente per esibirla durante tutte le visite mediche (ad esempio al pronto soccorso) a tutti gli operatori sanitari diversi dal medico prescrittore;

un promemoria riguardo al fatto che tutte le reazioni avverse sospette o conosciute possono anche essere segnalate alle autorità sanitarie locali.

La scheda di allerta per il paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:

un messaggio di avvertenza per gli operatori sanitari che trattano il paziente in qualsiasi momento, comprese le condizioni di emergenza, che indichi che il paziente è trattato con «Libtayo»;

una descrizione dei segni e sintomi principali delle reazioni avverse immunocorrelate (polmonite, colite, epatite, endocrinopatie, reazioni avverse cutanee immuno-correlate, nefrite e altre reazioni avverse immuno-correlate) e delle reazioni correlate all'infusione, e l'importanza di segnalarli immediatamente ai loro medici curanti qualora si verifichino;

recapiti per il contatto del loro medico prescrittore di «Libtayo».

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni.

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 7, del regolamento n. 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

Descrizione	Tempistica
Per confermare l'efficacia e la sicurezza di cemiplimab per il trattamento di pazienti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa. il titolare A.I.C. deve fornire dati ad interim di uno studio clinico a braccio singolo nella stessa popolazione [studio 1540 gruppo 6] . Il titolare A.I.C. deve analizzare i biomarcatori per confermare che l'espressione di PD-L1 non è predittiva di efficacia. Lo studio deve essere condotto secondo un protocollo concordato.	31 marzo 2023
Descrizione	Tempistica
Per confermare l'efficacia e la sicurezza di cemiplimab per il trattamento di pazienti con carcinoma cutaneo a cellule squamose metastatico o localmente avanzato che non sono candidati ad intervento chirurgico curativo o radioterapia curativa. il titolare A.I.C. deve presentare il rapporto finale dello studio di fase 2 autorizzativo 1540 per i gruppi 1-3.	31 ottobre 2022

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

20A00516

DETERMINA 16 gennaio 2020.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Ambrisentan Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 2/2020).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi è stato nominato direttore generale dell'Agenzia

italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di effettiva assunzione delle funzioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, è stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto;

Vista la determina direttoriale n. 2037 del 19 dicembre 2018, con cui la dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate, è stata delegata dal direttore generale dott. Luca Li Bassi all'adozione dei provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012 convertito nella legge n. 189 dell'8 novembre 2012;

Vista la nota del Ministero della salute n. 37685-P del 6 dicembre 2019, con cui si rappresenta che la scadenza al 9 dicembre 2019 dell'incarico di direttore generale conferito al dott. Luca Li Bassi con decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. DG/1849/2019 del 12 dicembre 2019 con la quale sono stati confermati tutti i provvedimenti di delega tra cui la sopracitata determina n. 2037 del 19 dicembre 2018, conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto, dirigente dell'Ufficio procedure centralizzate;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 luglio 2019 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal medicinali dal 1° giugno al 30 giugno 2019 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 11 - 13 settembre 2019;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del'8 gennaio 2020 (protocollo MGR/1467/P), con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale AMBRISENTAN MYLAN (ambrisentan);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano generico/equivalente/biosimilare, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

«Ambrisentan Mylan»;

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/equivalente/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-

ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 16 gennaio 2020

Il dirigente: PISTRITTO

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Generico di nuova autorizzazione: AMBRISENTAN MYLAN.

Codice ATC - Principio attivo: C02KX02 - ambrisentan.

Titolare: Mylan S.A.S.

Cod. procedura: EMEA/H/C/4985.

GUUE: 26 luglio 2019.

Indicazioni terapeutiche

«Ambrisentan Mylan» è indicato in pazienti adulti per il trattamento dell'ipertensione polmonare arteriosa (Pulmonary Arterial Hypertension, *PAH)* di classe II e III della classificazione funzionale dell'OMS, ivi incluso il trattamento in combinazione (vedere paragrafo 5.1). La sua efficacia è stata dimostrata nei pazienti con PAH idiopatica (IPAH) e nella PAH associata a malattia del tessuto connettivo.

Modo di somministrazione

La terapia deve essere iniziata da medici esperti nel trattamento della PAH.

Si raccomanda che la compressa venga deglutita intera; essa può essere assunta con o senza cibo. Si raccomanda che la compressa non venga spezzata, rotta o masticata.

Confezioni autorizzate:

EU/1/19/1368/001 - A.I.C.: 048081018/E in base 32: 1FVB3U - 5 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30 compresse;

EU/1/19/1368/002 - A.I.C.: 048081020/E in base 32: 1FVB3W - 5 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30×1 compresse (dose unitaria);

EU/1/19/1368/003 - A.I.C.: 048081032/E in base 32: 1FVB48 - 10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30 compresse;

EU/1/19/1368/004 - A.I.C.: 048081044/E in base 32: 1FVB4N - 10 mg compressa rivestita con film - uso orale - blister (Pvc/Pvdc/Alu) - 30×1 compresse (dose unitaria).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; 25

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con le Autorità nazionali competenti il piano di distribuzione prima del lancio del prodotto in ciascun territorio e assicurarsi che a tutti i pazienti che prendono «Ambrisentan Mylan» sia stato fornito il relativo materiale di istruzione.

Scheda promemoria per il paziente

La scheda promemoria del paziente deve includere i seguenti messaggi:

«Ambrisentan Mylan» è teratogeno negli animali;

le gestanti non devono assumere «Ambrisentan Mylan»;

le donne in età fertile devono utilizzare un mezzo contraccettivo efficace;

sono necessari test di gravidanza mensili;

occorre monitorare regolarmente la funzionalità epatica perché «Ambrisentan Mylan» può provocare danno al fegato.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - reumatologo, dermatologo, pneumologo, cardiologo (RRL).

20A00518

DETERMINA 17 gennaio 2020.

Sostituzione dell'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014, relativa all'inserimento di rituximab nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa. (Determina n. 5115).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA PRE-AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA;
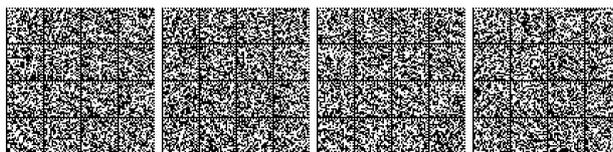
Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'11 dicembre 2019, con cui il dott. Renato Massimi è stato nominato sostituto del direttore generale dell'AIFA nelle more dell'espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA;

Vista la determina direttoriale n. 1851 del 13 dicembre 2019 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'area pre-autorizzazione, è stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilità del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19, lettera *a)*, del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 2001, n. 70;

Vista la determina AIFA del 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2014, relativa all'inserimento nel suddetto elenco del medicinale RITUXIMAB per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa;

Vista la determina AIFA n. 2107 del 20 dicembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, relativa all'inserimento nel suddetto elenco di «Rituximab» biosimilare per la sopra citata indicazione terapeutica;

Considerati i dati riportati in letteratura che supportano l'impiego nelle forme di crioglobulinemia più severe di schemi posologici di «Rituximab» (originatore o biosimilare) differenti rispetto a quello inserito nell'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014 sopra citata;

Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12 e 13 giugno 2018 - stralcio verbale n. 36;

Ritenuto, pertanto, di sostituire l'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014 sopra citata al fine di aggiungere schemi posologici differenti caratterizzati da più alti dosaggi di «Rituximab» (originatore o biosimilare) già incluso nell'elenco dei medicinali erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa;

Determina:

Art. 1.

Di sostituire l'allegato 1 alla determina AIFA del 18 aprile 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 2014, citata in premessa con l'allegato 1 alla presente determina, che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it

Art. 3.

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2020

Il dirigente: PETRAGLIA

ALLEGATO *1*

Denominazione: RITUXIMAB (originatore o biosimilare)

Indicazione terapeutica: trattamento della crioglobulinemia mista HCV-correlata refrattaria alla terapia antivirale, crioglobulinemia mista HCV-correlata con gravi manifestazioni sistemiche, crioglobulinemia HCV-negativa.

Criteri di inclusione:

pazienti adulti con crioglobulinemia sintomatica HCV-associata resistenti o con controindicazione alla terapia antivirale, o con crioglobulinemia sintomatica non HCV-associata;
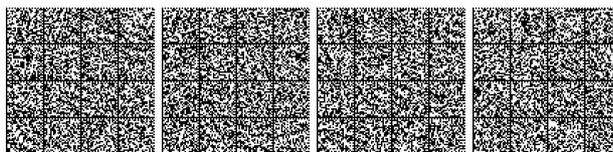
pazienti con manifestazioni acute di vasculite crioglobulinemica con rischio per la vita o per la funzionalità d'organo (es. nefropatia, gravi ulcere cutanee, neuropatia periferica acuta), eventualmente in associazione a terapia antivirale.

Criteri di esclusione e raccomandazioni:

ipersensibilità al principio attivo o agli eccipienti;

infezioni attive gravi;

scompenso cardiaco grave o malattia cardiaca grave non controllabile;

gravidanza e allattamento al seno (nelle donne in età fertile è indicata la contraccezione fino a dodici mesi dopo la terapia).

L'infezione da HBV (inclusa una possibile infezione occulta in pazienti HBsAg - HBVDNA - anti-HBc+) impone un'attenta valutazione dei rischi/benefici per il rischio di riattivazione ed epatite fulminante; indicata profilassi anti-HBV per almeno dodici mesi dopo la terapia.

Deve essere adottata particolare cautela in pazienti con neutropenia (<1.500/mcL) o piastrinopenia (<75.000/mcL); si raccomanda di eseguire le analisi emocromotriche con procedura «a caldo» per la possibilità di artefatti da precipitazione delle crioglobuline.

Si raccomanda di eseguire «a caldo» la preparazione dei campioni di plasma o siero per la determinazione delle viremie HCV e HBV.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determina dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: schema posologico: due infusioni di «Rituximab» a distanza di una settimana al dosaggio di 250 mg/m² per ciascuna infusione.

Nelle forme di crioglobolinemia più severe, caratterizzate da manifestazioni sistemiche importanti, quali ad esempio glomerulonefriti, neuropatia periferica e ulcere cutanee, possono essere impiegati i seguenti schemi posologici:

375 mg/m² di «Rituximab» a settimana per quattro settimane;

o

1000 mg di «Rituximab» nei giorni 1 e 15 e poi eventuale somministrazione dopo cinque-sei mesi.

Altre condizioni da osservare:

le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

MONITORAGGIO	**PRE-TRATTAMENTO**	**MESE POST-TRATTAMENTO**					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
conteggio neutrofili	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
conteggio piastrine	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
conteggio linfociti B (/mmc)	**X**	**X**		**X**			**X**
criocrito	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
funzionalità epatica	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
viremia HCV (se infezione)	**X**						**X**
Markers HBV	**X**						
viremia HBV (se infezione)	**X**	**X**		**X**			**X**
HBsAg (se infezione)	**X**	**X**		**X**			**X**

20A00551

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2019.

Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (s.s.) n. 514 «di Chiaramonte» e della s.s. n. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la s.s. n. 115 allo svincolo con la s.s. n. 114: modifica del modello attuativo della concessione (CUP: F12C03000000001). (Delibera n. 58/2019).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e ordinamento del ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 498, che, all'art. 11, ha demandato a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, all'art. 10 ha dettato, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 1994, recante «Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;

Vista la delibera di questo Comitato 24 aprile 1996, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 1996, recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo stesso Comitato, del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituzione poi disposta con la delibera 8 maggio 1996, n. 81, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 1996;

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 1996, con la quale questo Comitato ha definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata la metodologia del *price-cap* quale sistema di determinazione delle tariffe, nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 aprile 1997, n. 125, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e relativo allo schema di piano economico-finanziario (PEF) da adottare da parte delle società concessionarie autostradali;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, che, all'art. 11, stabilisce ulteriori principi in tema di qualità dei servizi pubblici e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1. la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa *errata corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) da ultimo modificato dall'art. 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008, n. 130, e visti in particolare gli articoli 3, 14, 108 e 170;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'Allegato 1 nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale» - l'intervento «Ragusa-Catania»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e successive modificazioni, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS, che all'art. 1, comma 1, prevede che, su richiesta di questo Comitato o dei Ministri interessati, lo stesso Nucleo esprima parere in materia tariffaria e di regolamentazione economica dei settori di pubblica utilità, tra cui il settore autostradale;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice Antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, che all'art. 37 «Liberalizzazione del settore dei trasporti» istituisce l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) con specifiche competenze in materia di concessioni autostradali, ed in particolare relativamente alle nuove concessioni;

Visto l'art. 37, comma 2, lettera *g)* del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in merito all'individuazione dei sistemi tariffari;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali, laddove comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti ovvero ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica, siano sottoposti al parere di questo Comitato, sentito il NARS;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni e in particolare l'art. 11 ai sensi del quale il MIT è subentrato ad Anas S.p.a. nella gestione delle autostrade in concessione;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, concernente il ruolo assegnato a questo Comitato in materia di programmazione pluriennale;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, (c.d. decreto «Cresci Italia»), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, che, all'art. 36, comma 6-*ter*, in particolare conferma le competenze di questo Comitato in materia di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale il MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA) con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (PCM) 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del MIT e visto in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

Visto il decreto MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019 «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» (c.d. decreto «Sblocca cantieri»);

Viste le delibere aventi ad oggetto il collegamento viario con caratteristiche autostradali - itinerario Ragusa-Catania:

1. delibera 29 marzo 2006, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2006;

2. delibera 20 luglio 2007, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 252 del 2007;

3. delibera 22 gennaio 2010, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 2010;

4. delibera 22 luglio 2010, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2011;

5. delibera 3 agosto 2011, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 2011;

6. delibera 22 dicembre 2017, n. 90, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2018;

Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, che non include fra gli interventi previsti l'itinerario Ragusa-Catania;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 36, in corso di perfezionamento, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 - Aggiornamento 2018-2019 tra MIT e ANAS, che non prevede fra gli interventi previsti l'itinerario Ragusa-Catania;

Considerato che la Società Autostrada Ragusa-Catania S.r.l. (SARC) è attualmente concessionaria per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento in esame e che la stessa detiene un progetto definitivo, ancora non approvato, che ha raccolto i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Vista la nota 6 agosto 2018, n. 25450, con la quale il Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al NARS, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2008, di esprimersi sulla documentazione trasmessa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali inerente il Piano economico finanziario (PEF) relativo al collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra la svincolo della s.s. 514 «di Chiaramonte» con la s.s. 115 e lo svincolo della s.s. 194 «Ragusana», in considerazione delle osservazioni che la predetta Direzione generale aveva formulato al riguardo;

Visto il parere 29 ottobre 2018, n. 1, con il quale il NARS ha formulato le seguenti osservazioni:

1. per quanto riguarda le somme a disposizione, chiarire le singole voci di spesa;

2. valutare le modalità di rifinanziamento dell'opera all'esito della gara per l'approvvigionamento del capitale di debito;

3. tenere conto di quanto stabilito dalle deliberazioni regolatorie di questo Comitato, oltre che di quanto previsto dalla convenzione, eventualmente, aggiornando le previsioni della medesima con l'indicazione delle più recenti delibere regolatorie successivamente adottate da questo stesso Comitato;

4. verificare gli eventuali maggiori oneri connessi alle considerazioni espresse sul progetto definitivo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

5. valutare — tenuto conto dell'attuale livello tariffario esposto nel Piano finanziario regolatorio (PFR) e dell'interesse pubblico sotteso alla necessità di realizzare l'opera e la necessità di garantire ai cittadini il più ampio accesso all'infrastruttura — in tempi coerenti con le successive fasi procedurali, alla luce del rapporto concessorio in essere e della normativa di riferimento, possibili soluzioni per ridurre gli oneri all'utenza;

Vista la nota 11 dicembre 2018, n. 42724 con la quale il Capo di Gabinetto del MIT, nel richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento relativo all'approvazione del progetto definitivo «Itinerario Ragusa-Catania». Ammodernamento a quattro corsie della s.s. 514 «di Chiaramonte» e della s.s. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la s.s. 115 allo svincolo con la s.s. 114, ha trasmesso la nota 6 dicembre 2018, n. 27804 con la quale Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha confermato le valutazioni «in ordine all'utilità sociale dell'intervento e alla possibilità di adottare misure di agevolazione all'utenza finalizzate a contenere i livelli tariffari»;

Vista la nota 20 dicembre 2018, n. 259702, con la quale la Ragioneria generale dello Stato (RGS) ha evidenziato alcune criticità in merito alla modalità di realizzazione dell'intervento di cui trattasi, rappresentando l'opportunità di disporre:

1. della valutazione sulla sostenibilità finanziaria e bancabilità dell'intervento da parte di un istituto finanziatore, quale potrebbe essere Cassa depositi e prestiti;

2. dei termini e delle condizioni in cui si concretizzerebbe la disponibilità rappresentata dalla Regione Siciliana, con nota del 4 dicembre scorso, a contribuire finanziariamente a sostegno della riduzione tariffaria per l'utenza e degli impatti sulle condizioni di equilibrio economico e finanziario del concessionario, nonché del connesso formale impegno da parte della Regione Siciliana prima della data di convocazione del CIPE;

3. della valutazione in merito all'attuazione di soluzioni alternative per la realizzazione dell'intervento, quale potrebbe essere l'affidamento dei lavori ad ANAS a valere sulle risorse finanziarie rese disponibili da parte della Regione Siciliana, considerato che il costo complessivo dell'intervento ammonta a circa 700 milioni. In tal caso, andrebbero individuate le modalità di gestione ed il livello della tariffa che dovrebbe essere ridotto in misura tale da coprire i soli costi operativi;

Considerato che questo Comitato in data 17 gennaio 2019 ha avviato l'esame del progetto definitivo del collegamento Ragusa-Catania;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2019, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la nota consegnata nel corso della seduta del CIPE del 4 aprile 2019 (protocollo DIPE n. 1978 del 2019) a firma congiunta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze MEF), con la quale i due Ministri, valutate e considerate le numerose criticità presenti nella proposta dell'attuale concessionario, hanno ritenuto in particolare, che il progetto fosse strategico e che il modello della attuale concessione in *project financing*, nei termini proposti, non risultasse allo stato sostenibile e quindi economicamente percorribile;

Considerato che nella seduta di questo Comitato del 15-20 maggio 2019 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso un'informativa sulla Ragusa-Catania, indicando che erano in corso interlocuzioni tra SARC e ANAS per la ricerca di soluzioni idonee al superamento delle criticità rilevate;

Vista la proposta di cui alla nota MIT-GAB 23 luglio 2019, n. 29735, con cui il MIT ha chiesto l'iscrizione del collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 «di Chiaramonte» e della s.s. n. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la s.s. n. 115 allo svincolo con la s.s. n. 114, all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato e ha inviato la relativa documentazione istruttoria, evidenziando criticità e ipotizzando la cessione del progetto di SARC ad ANAS;

Considerato altresì che nel corso della seduta di questo Comitato del 24 luglio 2019 il medesimo Ministero si è riservato di fornire una completa informativa sul collegamento viario Ragusa-Catania nella seduta successiva;

Vista la nota MIT 31 luglio 2019, n. 31119, con la quale è stata trasmessa ulteriore documentazione istruttoria,
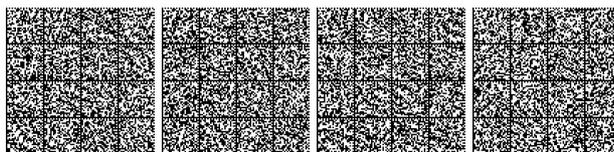
tra cui il testo di un accordo sottoscritto per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS;

Preso atto della documentazione inviata dal MIT dalla quale è emerso che questo Comitato è chiamato a:

1. ribadire la rilevanza strategica e l'esigenza di assicurare il celere avvio dell'opera;

2. prendere atto della non sostenibilità del modello concessorio attuale, alla luce delle informative rese nelle precedenti riunioni di questo Comitato, sulla base delle osservazioni di cui alla citata nota comune MIT-MEF presentata in occasione della seduta di questo Comitato del 4 aprile 2019, consistenti prevalentemente nell'insostenibilità dell'elevato livello tariffario e nel rilevante rischio operativo;

3. prendere atto che si sono svolte interlocuzioni con il concessionario e ANAS, con l'ipotesi di superamento dello schema operativo di convenzione e di realizzazione dell'opera a totale carico della finanza pubblica, e dell'avvenuto accordo fra SARC e ANAS per la cessione del progetto dell'opera;

4. autorizzare il cambio del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle opere e la futura gestione dell'autostrada, previa acquisizione dell'attuale progetto definitivo già disponibile con tutte le relative autorizzazioni e pareri, da parte di un soggetto interamente pubblico (ivi inclusa la possibilità di istituire una società di scopo), nel quale lo Stato partecipi tramite ANAS e la Regione Siciliana partecipi direttamente o tramite società pubblica da essa individuata.

Vista la nota 1° agosto 2019, n. 4287, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal MEF e posta a base dell'odierna seduta di questo Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Visto il documento di seduta che il MEF ha presentato al DIPE prima dell'inizio dell'odierna seduta per condividere la proposta di modifica della nota congiunta riguardante il solo punto 1C dell'Ordine del giorno avente ad oggetto l'itinerario Ragusa-Catania, e che lo stesso documento, una volta condiviso dal DIPE, è stato acquisito con protocollo DIPE n. 4310 del 1° agosto 2019, e posto a base della medesima seduta quale allegato alla sopra citata nota congiunta DIPE-MEF prot. DIPE 1° agosto 2019, n. 4287, già stampata;

Considerato altresì che il summenzionato documento del MEF, è stato condiviso dal DIPE, nella parte del testo seguente riportato già tra virgolette nella proposta del MEF:

«Nella delibera di approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato Ragusa-Catania - Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra lo svincolo della s.s. n. 514 di Chiaramonte con la s.s. 115 e lo svincolo della s.s. n. 194 "Ragusana" il MIT e l'ANAS individueranno le risorse da destinare allo scopo nell'ambito del Contratto di programma ANAS. Al successivo aggiornamento verrà recepita tale finalizzazione e i necessari adeguamenti. Pertanto il successivo decreto interministeriale di approvazione dovrà tenere conto anche di tale inserimento», previa verifica dell'itinerario;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna ed in particolare che:

1. ANAS e SARC hanno sottoscritto un accordo per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS con tutti i pareri e le autorizzazioni già acquisite;

2. l'accordo sottoscritto, per come trasmesso nella documentazione istruttoria, presenta due clausole sospensive e uno specifico rimando al cambio di soggetto aggiudicatore, necessario per poter far subentrare di diritto un nuovo soggetto alla società SARC nella titolarità del progetto;

2. la Regione Siciliana ha manifestato concretamente l'intenzione di partecipare alla società pubblica (società di scopo) che realizzerà l'opera, direttamente o tramite il CAS (Consorzio autostrade siciliane), anche mediante una partecipazione di ulteriori fondi proporzionata alla quota di partecipazione che la Regione Siciliana deciderà di avere nella società pubblica allo scopo istituita;

3. il Comitato non ritiene maturo al momento approvare il cambio di soggetto aggiudicatore, anche in considerazione della richiesta della Regione Siciliana di partecipare alla società pubblica (società di scopo), e che, pertanto, non essendo possibile oerare ora una scelta definitiva, viene rimandata al primo CIPE utile la decisione sul cambio di soggetto aggiudicatore, al fine di poter verificare concretamente la possibilità di creare in tempi brevi la società di scopo (fra ANAS e Regione Siciliana o CAS), ipotesi preferita dalla Regione Siciliana, oppure di effettuare il cambio del soggetto aggiudicatore in favore della sola ANAS, come previsto dall'attuale accordo SARC-ANAS, al fine di permettere a quest'ultima di acquisire il progetto con tutti i suoi pareri ed autorizzazioni velocizzando l'*iter* approvativo del progetto definitivo e rimandando ad un secondo momento la costituzione della società di scopo;

4. in particolare, la prescrizione presente in nota congiunta come modificata dal MEF prima della seduta, con documento protocollo DIPE 1° agosto 2019, n. 4310, è condivisa ma, non essendo stato approvato il cambio del soggetto aggiudicatore, tale prescrizione non può in questa fase essere inserita a modifica della delibera n. 36 del 2019, e pertanto deve essere necessariamente rinviata ad un futuro aggiornamento del Contratto di programma di ANAS;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
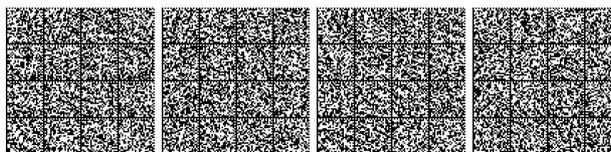
Prende atto

della proposta presentata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella seduta odierna di questo Comitato riguardante in particolare:

1. la rilevanza strategica dell'intervento e l'esigenza di assicurare il celere avvio dell'opera;

2. la non sostenibilità del modello concessorio attuale, alla luce delle informative rese nelle precedenti riunioni di questo Comitato e della nota comune tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze presentata in occasione della seduta del Comitato del 4 aprile 2019, in particolare per l'insostenibilità dell'elevato livello tariffario ed il rilevante rischio operativo;

3. le interlocuzioni fra il concessionario Società autostradale Ragusa-Catania e ANAS S.p.a., con l'ipotesi di superamento dello schema operativo di convenzione e di realizzazione dell'opera a totale carico della finanza pubblica ed il relativo accordo fra la medesima Società autostradale Ragusa-Catania S.p.a. e ANAS S.p.a., riguardante la cessione del progetto dell'opera;

Delibera:

1. La modifica del modello attuativo della concessione autostradale relativa all'itinerario Ragusa-Catania - Collegamento viario con caratteristiche autostradali della s.s. n. 514 di Chiaramonte e della s.s. n. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la s.s. n. 115 allo svincolo con la s.s. n. 114, con la realizzazione dell'opera a totale carico della finanza pubblica.

2. Il rinvio dell'autorizzazione al cambio del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle opere e la futura gestione dell'autostrada, previa acquisizione dell'attuale progetto definitivo già disponibile con tutte le relative autorizzazioni e pareri, da parte di un soggetto interamente pubblico (ivi inclusa la possibilità di istituire una società di scopo), nel quale lo Stato partecipa tramite ANAS S.p.a. e la Regione Siciliana partecipa direttamente o tramite società pubblica da essa individuata.

3. Tutti i soci della futura società di scopo dovranno partecipare anche finanziariamente, pro quota, alla realizzazione dell'opera.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà presentare in occasione della prima riunione utile di questo Comitato l'approvazione del cambio del soggetto aggiudicatore una volta concluso l'accordo fra SARC e ANAS, in considerazione delle richieste della Regione Siciliana di costituire una società di scopo.

5. Inoltre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà proporre a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo, secondo il nuovo modello interamente pubblico, avendo avuto cura di rispettare i tempi e le procedure relativi alle pubblicazioni degli avvisi di avvio delle procedure relative agli espropri e/o alla pubblica utilità e specificando l'esito dell'accordo fra SARC e ANAS, con l'esatta quantificazione del prezzo di acquisto del progetto definitivo ceduto da SARC, come congruito dall'ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, e la quantificazione del costo dell'opera con l'esatta ripartizione delle relative coperture finanziarie.

6. In mancanza della formalizzazione in tempi rapidi della costituzione della società di scopo o di assenza di tale società al momento di presentazione della delibera per il cambio del soggetto aggiudicatore, al fine di velocizzare le procedure, si precisa che il cambio del soggetto aggiudicatore potrà essere effettuato a favore di ANAS, essendo quest'ultima società ad aver sottoscritto l'accordo con SARC, di cui alle premesse, per la cessione del progetto definitivo a titolo oneroso.

7. Con la futura delibera di approvazione del progetto definitivo dell'intervento denominato itinerario Ragusa-Catania - Collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso dalla s.s. n. 514 di Chiaramonte e dalla s.s. n. 194 «Ragusana», dallo svincolo della s.s. n. 115 allo svincolo della s.s. n. 114 – il MIT e l'ANAS individueranno le risorse da destinare alla realizzazione dell'opera nell'ambito del Contratto di programma ANAS, salvo ulteriori finanziamenti da parte della Regione Siciliana. Tale finalizzazione ed i necessari adeguamenti verranno recepiti nel successivo aggiornamento del Contratto di programma ANAS.

8. In ogni caso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in occasione della prima riunione utile di questo Comitato trasmetterà una informativa riguardante gli sviluppi e lo stato di avanzamento degli accordi fra ANAS e SARC e di quelli riguardanti l'intesa raggiunta con la Regione Siciliana sulla costituzione della società di scopo di cui alle premesse.

9. Il CIPE raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di:

a. svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere e degli accordi ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa;

b. evidenziare in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento il CUP assegnato all'opera, ai sensi della delibera n. 24 del 2004;

c. provvedere ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti.

Roma, 1° agosto 2019

Il Presidente: CONTE

Il segretario: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 33

20A00565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determina AAM/AIC n. 17/2019 del 30 gennaio 2019, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirina influenza e naso chiuso».

Estratto determina AAM/AIC n. 3/2020 del 14 gennaio 2020

È rettificata la determina AAM/AIC n. 17/2019 del 30 gennaio 2019, il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 45 del 22 febbraio 2019, e il rispettivo riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «ASPIRINA INFLUENZA E NASO CHIUSO», codice A.I.C. 046967, nei termini che seguono:

laddove è riportato:

«granulato per soluzione orale»;

leggasi:

«granulato per sospensione orale».

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 - Milano - Italia.

Disposizioni finali: il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determina sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

20A00519

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Promixin».

Estratto determina AAM/PPA n 7/2020 del 15 gennaio 2020

Autorizzazione del grouping di variazioni: autorizzano le seguenti variazioni:

B.II.e.1.a.3) variazione tipo II

modifica del confezionamento primario del prodotto finito. Composizione qualitativa e quantitative. Medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

sostituzione del tappo in gomma per la chiusura del flaconcino.

B.II.f.1.b.1) variazione tipo I

modifica della variazione tipo I durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito. Estensione della durata di conservazione del prodotto finito. Così come confezionato per la vendita (sulla base di dati in tempo reale), la durata di conservazione del prodotto finito così come confezionato per la vendita viene modificato da due anni a tre anni relativamente alla specialità medicinale «PROMIXIN» (A.I.C. n. 037129) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Zambon S.p.a.

Procedura europea: SE/H/1877/001/II/041/G

Codice pratica: VC2/2019/192

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A00520

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali in data 23 gennaio 2019.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0015897/RAG-L-106 del 20 dicembre 2019 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa ragionieri in data 23 gennaio 2019, concernente l'adeguamento al costo della vita di tutti gli importi del regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa, per l'anno 2019.

20A00509

Approvazione delle delibere n. 14 e n. 15 adottate dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 14 ottobre 2019.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 18 dicembre 2019, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate le delibere n. 14 e n. 15 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'EPAP in data 14 ottobre 2019, concernenti, rispettivamente, modifiche allo statuto ed al regolamento elettorale nel testo di cui al rogito della dott.ssa Daniela Cupini notaio in Roma, in data 14 ottobre 2019 (Rep. n. 10790, Racc. n. 7905).

20A00510

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del commissario liquidatore, di sedici società cooperative, aventi sede nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Puglia. (Avviso n. 2/2020/SASNL).

La scrivente Amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e successive della legge n. 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo pec all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, divisione VI, viale Boston n. 25, 00144 Roma.
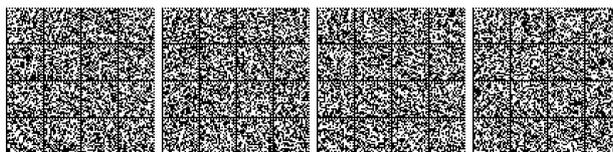
ALLEGATO

ELENCO N.2/SC/2020 DI COO. DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' Legge n. 205/2017 art. 2545 SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQ.-								
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
1	TOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	04373510405	FO - 406288	FORLI'	FO	EMILIA ROMAGNA	NO	31/01/2018
2	G.S. SOCIETA' COOPERATIVA ENUNCIABILE ANCHE G.S. SOC. COOP.	01760890333	PC - 189287	PIACENZA	PC	EMILIA ROMAGNA	NO	19/04/2018
3	ASTRA SOCIETA' COOPERATIVA	02909990596	LT - 208948	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	NO	06/12/2016
4	CSL SOCIETA' COOPERATIVA	02963820598	LT - 213383	LATINA	LT	LAZIO	NO	21/12/2017
5	PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA	02941840593	LT - 211533	CISTERNA DI LATINA	LT	LAZIO	NO	15/06/2017
6	REAL SOLUTION SOCIETA' COOPERATIVA	02922840596	LT - 209952	LATINA	LT	LAZIO	NO	13/02/2017
7	STILL ONE SOCIETA' COOPERATIVA	02963130592	LT - 213303	APRILIA	LT	LAZIO	NO	15/12/2017
8	STILL SOCIETA' COOPERATIVA	02963270596	LT - 213322	APRILIA	LT	LAZIO	NO	18/12/2017
9	VERTIGO SOCIETA' COOPERATIVA	09300940963	LT - 209201	APRILIA	LT	LAZIO	NO	04/12/2015
10	AMICALIA SOCIETA' COOPERATIVA	14236321007	RM - 1506132	ROMA	RM	LAZIO	2017	03/03/2017
11	CBM CONSULTING BUSINESS MANAGEMENT" - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI (	02412690741	BR - 144676	MESAGNE	BR	LOMBARDIA	2015	24/04/2014
12	PRO-JOB SOCIETA' COOPERATIVA	02954530594	LT - 212531	SERMONETA	LT	LOMBARDIA	NO	05/10/2017
13	MULTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	09245170965	MI - 2078132	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	20/10/2015
14	PRIMALOG SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	08798250968	MI - 2049822	MILANO	MI	LOMBARDIA	NO	07/10/2014
15	FELSINEA LOGISTICA - SOCIETA' COOPERATIVA	03549211203	FG - 304843	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	11/05/2016
16	UNION TRADE - SOCIETA' COOPERATIVA	04067300717	FG - 297287	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	03/02/2016

20A00554
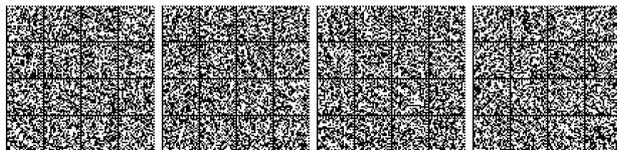
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione dei liquidatori della «Coopca - società cooperativa Carnica di consumo», in Tolmezzo

Con deliberazione n. 2218 dd. 20 dicembre 2019, la giunta regionale ha nominato la dott.ssa Doretta Cescon, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34, liquidatore della cooperativa «Coopca - Società cooperativa Carnica di Consumo» in liquidazione, con sede in Tolmezzo, codice fiscale n. 00188930309, in sostituzione dei dottori Luigino Emilio Battiston e Giovanni Toffoli.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

20A00555

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Liquidazione coatta amministrativa della «12 VDA soc. coop.», in Aosta e nomina del commissario liquidatore

Con deliberazione n. 1771, in data 20 dicembre 2019, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società 12 VDA Società cooperativa con sede legale in Aosta, via Saint-Martin-de-Corléans n. 31, costituita con atto a rogito del notaio Marzani Antonio in data 10 novembre 2003, codice fiscale n. 01184290078 - ed ha nominato il dottor Dondeynaz Henri di Aosta quale commissario liquidatore.

20A00556

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-023) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
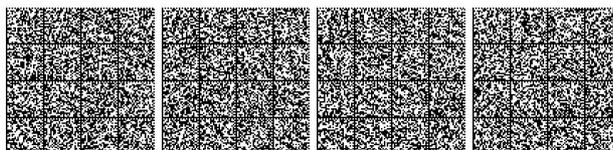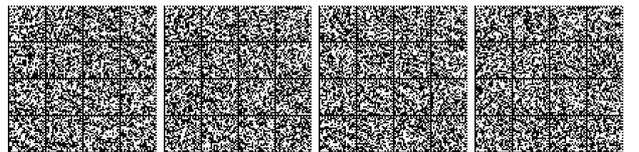
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
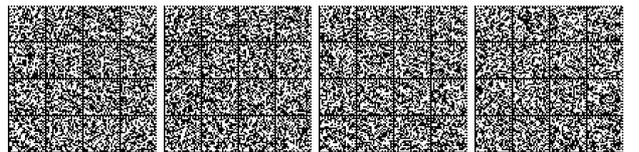
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.